SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

385ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 MARZO 1979

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente VALORI,
indi del presidente FANFANI
e del vice presidente CATELLANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . *Pag.* 17015

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1607:

PRESIDENTE 17015, 17031
VIVIANI (*PSI*) 17015

Per la discussione dei disegni di legge nn. 78-B, 705-B e 1605. Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge numeri 78-B e 1605:

PRESIDENTE 17031
MANCINO (*DC*) 17031
SCHIETROMA (*PSDI*) 17031
TANGA (*DC*) 17031

Seguito della discussione e approvazione:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 » **(1594)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977 » **(1595)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17029, 17064
AJELLO (*PSI*) 17055, 17063, 17064
CAROLLO (*DC*), *relatore per la spesa sul disegno di legge n. 1594* 17017, 17062
GIOVANNIELLO (*DC*), *relatore sul disegno di legge n. 1595* 17024
PANDOLFI, *ministro del tesoro* . 17026, 17063 17064
SIGNORI (*PSI*) 17061
SPEZIA (*DC*), *relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 1594* 17015
VINAY (*Sin. Ind.*) 17059

INTERROGAZIONI

Annunzio 17123

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 28 marzo 1979 17124

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

BALBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CENGARLE, TREU e GIACOMETTI. — « Estensione del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori licenziati che abbiano ottenuto la revoca del licenziamento con sentenza passata in giudicato » (1609).

BAUSI, ROSI, DEL NERO e DEGOLA. — « Disciplina della professione di agente in mediazione del settore immobiliare » (1610).

GIACOMETTI. — « Variazione di decorrenza della legge 22 luglio 1971, n. 536, concernente norme in materia di avanzamento di ufficiali in particolari situazioni » (1611).

GIACOMETTI, DELLA PORTA e AMADEO. — « Concessione della Medaglia Mauriziana ai militari incaricati di attribuzioni specifiche ed in posizione ausiliaria e unificazione del computo dei periodi di comando » (1612).

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1607

VIVIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI. A nome della 2ª Commissione permanente chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione » (1607).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Viviani s'intende accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 » (1594) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977 » (1595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1979 e bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 », già approvato dalla Camera dei deputati; « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1977 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi è stata esaurita la discussione generale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore senatore Spezia.

SPEZIA, *relatore per l'entrata sul disegno di legge n. 1594.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, egregi colleghi, farò poche considerazioni per sottolineare al-

cuni problemi richiamati dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito; dibattito che purtroppo si è svolto in un quadro generale ulteriormente aggravato dalla scomparsa del vice presidente del Consiglio onorevole Ugo La Malfa, ai familiari del quale ed al Partito repubblicano che lo ebbe quale indiscusso *leader* esprimo la più sentita umana solidarietà.

Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno annunciato il loro voto favorevole anche se, per alcuni aspetti, critico: i senatori Basadonna, Polli, Anderlini, Cifarelli, Bacicchi, Nencioni, Giacometti e Schietroma. Non minore attenzione è stata rivolta evidentemente agli interventi dei colleghi senatori Abbadessa e Balbo anche se abbiamo registrato con rammarico il preannuncio del voto contrario delle loro parti politiche.

È stata sottolineata da tutti la grande e fondamentale importanza della legge 468 del 1978 che costituisce un passo decisivo, che si salda con il decreto presidenziale 616 del 1977 e con la 335 del 1976, ai fini della possibilità di fare del bilancio dello Stato anche uno strumento di politica economica e di verifica della sua influenza sull'equilibrio economico generale.

Non a caso un contributo determinante per la definizione della 468 è venuto appunto dalla 5ª Commissione di questo ramo del Parlamento che ha tra i suoi compiti istituzionali proprio quello della programmazione.

A proposito della 468 resta peraltro da definire l'elenco degli enti pubblici non economici previsti al sesto comma dell'articolo 25, a completamento dell'allegato A della stessa legge per la definizione del settore pubblico allargato.

Diversi interventi si sono soffermati sul fenomeno dell'evasione. Vorrei dedicare un solo minuto anch'io a questo problema certamente importante ma che in questa sede è bene vedere nella sua vera sostanza. La evasione che per la grande pubblicistica riguarderebbe i maggiori redditi riguarda invece in effetti, come è stato sottolineato da diversi colleghi, soprattutto i liberi professionisti e i lavoratori autonomi. Per i maggiori redditi il motivo della polemica sull'evasione è più apparente che reale. Non dobbiamo dimenticare che i maggiori redditi sono stati colpiti fino al 1° gennaio 1979, per chi sceglieva questa strada, dalla cedolare secca, prima del 50 per cento e poi del 30 per cento. La cedolare secca è stata abolita dal 1° gennaio 1979 e quindi chi usufruisce di quei redditi, con il 1° gennaio 1979 potrà adire solo alla ritenuta d'acconto del 10 per cento. Pertanto anche questo provvedimento, unitamente alla progressiva riduzione dei ruoli dei tributi soppressi, determina la contenuta crescita, che è stata puntualmente rilevata, delle imposte dirette nel 1979, in quanto questi redditi andranno iscritti, per il restante 90 per cento, nelle denunce dei redditi ai fini IRPEF e IRPEG che saranno presentate nel 1980.

La diminuzione peraltro dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR è data anche dal venir meno dei versamenti di acconti e dall'autotassazione, che ha avuto la sua esplicazione e quindi ha dato il suo maggior gettito nel 1978.

È quindi convinzione comune che l'evasione fiscale va considerata soprattutto per quanto riguarda i professionisti e i lavoratori autonomi. Qui lo strumento principe di controllo è costituito senz'altro dall'anagrafe tributaria. Tutti gli accorgimenti messi in atto, lodevoli e che hanno dato anche dei risultati notevoli per la verità, comportano a mio avviso un'eccessiva discrezionalità delle persone, per cui è molto difficile poter raggiungere gli obbiettivi che si prefiggono. Ciò infatti sarà possibile solo con l'anagrafe tributaria, cioè con gli automatismi che, anche se in forma diversa, sono stati messi in atto per l'IVA certo con qualche disappunto da parte delle categorie interessate per le complicazioni conseguenti alla bolletta di accompagno dei prodotti.

È stata rilevata poi da alcuni colleghi che sono intervenuti la notevole perdita di introito da parte del fisco per le imposte che non paga la cosiddetta economia sommersa. Un collega avrebbe anche stabilito in 12.000 miliardi questa evasione. Io mi limito a dire che siccome è sommersa non la si vede, e quindi potranno essere, sì, 12.000 miliardi, però potrebbero essere anche molto meno. (*Interruzione del senatore Carol-*

lo). Comunque non sono certamente del parere che si debbano chiudere tutti e due gli occhi su questo fenomeno, nel senso che lo stesso costituirebbe un indiretto aiuto ad una economia in difficoltà: no, si deve invece fare tutto ciò che è possibile per ridurlo ed eliminarlo, perchè è certamente frutto o del secondo lavoro o del lavoro nero, che tutti abbiamo deprecato e non possiamo non deprecare ancora. In ogni caso la quantificazione in termini monetari risulta certamente molto difficile ed aleatoria.

Vorrei concludere queste brevissime osservazioni rilevando ancora che la pressione fiscale non può non risultare compatibile con il reddito che deve colpire, perchè a pari entità di aliquota è ovvio che essa gravi in modo più evidente sui redditi bassi, per cui torna altrettanto ovvio rilevare che il gettito fiscale è comunque collegato direttamente con la situazione economica generale e quindi con la produttività delle aziende.

A questo fine un contributo notevole, anche se non certo l'unico e non certo il determinante, può essere dato da una ulteriore attenzione alla migliore perequazione del trattamento fiscale del risparmio, sia che si rivolga alla banca o alla borsa o ai titoli di Stato.

Un'ultima considerazione su un problema toccato anche da alcuni colleghi riguarda la precaria situazione degli uffici decentrati dei Ministeri delle finanze e del tesoro per quanto concerne il numero delle persone addette. Vorrei rilevare soprattutto la situazione assolutamente insostenibile degli uffici delle dogane di tutta l'Italia del Nord per i quali è necessario provvedere con estrema urgenza, perchè diversamente si rischia di provocare la paralisi di questi uffici tanto importanti per l'economia generale del paese.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Carollo.

C A R O L L O , *relatore per la spesa sul disegno di legge n. 1594.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nonostante possa sembrare una confessione rituale, tuttavia ritengo di esprimere sinceramente il mio disagio nel dovere come relatore concludere il dibattito sul bilancio, essendo assente l'onorevole La Malfa. Egli fu un uomo che vide nella ragione la ragione stessa di essere uomini e che concepì la storia come il frutto della ragione. Può anche essere accaduto che noi cattolici non sempre abbiamo potuto corrispondere alla linea culturale e politica che egli andava tracciando, perchè per noi l'uomo non è solo la ragione ma è anche la fede; ma quante cose nel mondo, quanti comportamenti politici, quanti princìpi relativi al governo dello Stato e della società nascono per irrazionalità e dogmatismo, e in questo senso nascono in maniera del tutto opposta all'indirizzo culturale che personificava La Malfa! Per lui era razionalità la storia, erano razionalità i comportamenti economici, i rapporti fra le classi, fra il modo di governare e la società stessa.

Queste considerazioni non potevo non farle in un momento così amaro. Affrontando adesso il problema del bilancio non posso non registrare con favore e soddisfazione il fatto che tutti i colleghi intervenuti hanno riconosciuto che rispetto al passato vicino e lontano questo bilancio e la metodologia formativa, che vi è a fondamento, rappresentano uno novità utile, un miglioramento notevole. Questo non significa che, essendo il presente migliorativo rispetto al passato, non ci si debba sforzare di cercare perfezioni maggiori, più dettagliate e più puntuali dell'esistente. Oltre tutto, è uno dei caratteri fondamentali della democrazia di non considerare mai il presente come staticamente perfetto, tranne che la democrazia non dovesse trasformarsi in un dogmatismo ideologico che, in quanto tale, pretende che ciò che esso ha prodotto sia perfetto, e perfetto per sempre.

Pertanto nulla di strano, anzi è estremamente importante ed utile che i colleghi, intervenendo, abbiano voluto analizzare il bilancio per indicare possibili e reali difetti e quindi per indicare in particolare delle prospettive di miglioramento.

Si è parlato, ad esempio, da parte di tutti della necessità di affrontare il problema del rapporto, in atto ancora sperequato, tra

spesa pubblica improduttiva, spesa pubblica corrente e prodotto interno lordo.

È stato riconosciuto che dei passi avanti sono stati fatti; quanto meno è stata bloccata entro i limiti delle possibilità presenti la tendenza all'automatico aumento della spesa corrente. Certo, anche con le leggi che il Parlamento ha varato da alcun tempo a questa parte e con una attenzione metodologica ed organizzativa del Governo più acuta in questa materia, come d'altra parte il Ministro riconosceva ed illustrava in Commissione, c'è molto ancora da fare. Ma tutto ciò, che rappresenta un miglioramento rispetto al passato, è stato fatto in larga misura.

Rimane ancora il problema del rapporto sperequato tra il volume della spesa del settore pubblico allargato, il volume della spesa corrente di per sè non produttiva di risorse ed il prodotto interno lordo.

Ci siamo chiesti e ci chiediamo come si fa a riequilibrare questo rapporto al di là delle petizioni di principio, che d'altra parte non sono nuove. Da sempre infatti è stato posto questo problema, ma sempre in termini di petizione di principio, senza che contestualmente venissero indicati i mezzi in forza dei quali siffatto obiettivo potesse essere raggiunto con certezza.

Si può diminuire la spesa pubblica corrente con operazioni fisiche di riduzione? Allo stato dei fatti non è possibile. Allora l'unica via è quella di aumentare il prodotto interno lordo in modo che la percentuale sperequata sia superata per una incidenza maggiore del prodotto interno lordo rispetto alla incidenza della spesa pubblica corrente. Solo così, senatore Polli, a mio giudizio, è possibile aumentare le spese sociali che lei ieri ha giudicato ancora meno elevate rispetto a quelle degli altri paesi d'Europa. Ma, già così come sono, le spese sociali hanno raggiunto livelli insopportabili per il prodotto interno lordo. E non si può nello stesso tempo — ora non mi riferisco a lei, senatore Polli — chiedere maggiori consumi sociali lasciando immutato il prodotto interno lordo.

Ogni spesa pubblica va finanziata dalle risorse che in proporzione si creano, a meno che non si preferisca finanziare le maggiori spese a mezzo dell'impoverimento delle risorse esistenti, monetarie o reali che siano. E non credo che si voglia da parte nostra arrivare a queste conclusioni.

In questa logica è stato inserito anche il problema della finanza locale. Sempre il senatore Polli ieri parlava della necessità di affrontare il problema degli enti locali in maniera più approfondita, più armonica, meno sprovveduta, meno estemporanea. Certo la finanza locale non è cosa da poco; il bilancio dello Stato trasferisce agli enti locali 13.500 miliardi di lire all'anno. Ma cosa s'intende per riforma della finanza degli enti locali? Si intende continuare lungo la strada del riordino che da alcuni anni a questa parte abbiamo intrapreso, oppure si intende modificare questo indirizzo che pure ha dato dei frutti? L'unificazione della finanza pubblica, entro la quale opera la finanza locale, non c'è dubbio che ha garantito un maggiore ordine nell'anarchia delle spese degli enti locali. Si deve proseguire su questa via, oppure no? Sarebbe bene precisarlo perchè non basta, a mio giudizio, parlare di ulteriore e integrale riforma della finanza locale se nello stesso tempo non ci si fa carico di quali obiettivi si vogliano raggiungere, con quali mezzi e con quali coerenze rispetto alla azione risanatrice intrapresa fino ad oggi.

Al senatore Abbadessa vorrei dire che egli si è posto su un terreno qualunquista perchè ha teorizzato l'espansione della spesa pubblica rimproverando al Governo il fatto che alcuni capitoli sono stati ridotti o non aumentati proporzionatamente. Non si può considerare il potere politico come estraneamente arrogante nei confronti del paese, perchè il paese è governato certo dal Parlamento, ma in quanto rispecchi il paese reale; e i vecchi poteri delle corporazioni che diventavano anche poteri parlamentari non esistono e non è neanche giusto invocarli malinconicamente.

Altro tema che è stato affrontato dai senatori Bacicchi, Anderlini, Cifarelli, Polli, Abbadessa, Schietroma e Balbo è quello della lentezza della spesa pubblica produttiva e quindi della sua logica inefficienza o intempestività che facilmente si traduce pur essa

in inefficienza. C'è poi il problema dei residui passivi, ma a questo punto desidererei chiarire al senatore Anderlini che, parlando della burocratizzazione della spesa pubblica che si è andata via via allargando un anno dietro l'altro, non si è voluto considerare come quasi istituzionalmente inefficiente il singolo burocrate, colui che lavora per l'impiego delle risorse pubbliche, secondo leggi, regolamenti e metodi che non sono certamente inventati da lui. È la burocratizzazione in sè che porta a dei tempi lunghi per la spesa e quindi a dei tempi non puntuali rispetto ai bisogni del paese stesso.

Oggi è poi grave il problema della casa. A parte il fatto che l'edilizia privata è stata paralizzata per molti aspetti e molte cause, rimarrebbe l'edilizia pubblica, sovvenzionata, convenzionata e popolare. Nella mente di alcuni balenò a suo tempo l'ottimistica prospettiva secondo cui l'edilizia pubblica avrebbe potuto pienamente sostituire l'edilizia privata e, nonostante molti di noi avessero ritenuto la cosa impossibile, tuttavia si continuò da parte di tanti a ritenere possibile il miracolo. Ma vediamo come opera l'edilizia pubblica. Piano decennale della casa: 3.000 miliardi di lire da trasformare in appartamenti, 3.000 miliardi di lire destinabili al rasserenamento di numerose famiglie senza casa. Ma noi come forze politiche, come Parlamento abbiamo voluto imprimere al metodo e al comportamento della spesa una pesantezza di tempi istruttori e una mobilitazione di enti e di organismi consultivi per cui sono passati degli anni, forse ne passeranno ancora, prima di spendere una lira. È rimasto così il dramma sociale della casa. Piani comprensoriali, piani regolatori, piani di fabbricazione, commissioni di controllo e regioni, quindi il Ministero ed i vari pareri come momento giuridico di decisione. Poi vi sono i momenti finanziari di impiego: altre commissioni, altri pareri! Le abbiamo fatte noi queste leggi. Abbiamo visto in questo modo il comportamento dello Stato come comportamento realizzatore di fatti rilevanti sul piano sociale. Non possiamo meravigliarci ora che ci siano residui passivi notevoli, anche in questo settore delicato dell'intervento sociale dello Stato.

Lo stesso si può dire per l'agricoltura. La verità è che, quando si chiede la moltiplicazione dei centri decisionali ed anche dei centri gestionali della spesa pubblica, non si può pretendere che il più agisca come il meno, perchè il moltiplicarsi dei centri decisionali porta non raramente alla anonimizzazione delle responsabilità e nello stesso tempo alla dilatazione dei tempi di esecuzione. Questo intendo quando parlo di burocratizzazione, entro la quale possono anche operare burocrati personalmente molto validi ma obiettivamente impotenti.

Certo è che esiste uno stimolo — me ne rendo conto — delle forze politiche di varia natura e di varia provenienza: quello di garantirsi nei confronti del Governo. Si ha, quindi, un rapporto quasi di sospetto fra le forze politiche e il Governo che gestisce, in questo caso, le risorse del paese. Da qui le garanzie a mezzo di tutte le commissioni, di tutti i decentramenti, della moltiplicazione dei centri decisionali. Però — e qui è il punto — quale forza politica che abbia ottenuto il decentramento talvolta addirittura assemblearistico, certo capillare, polverizzato dei centri decisionali, non è nello stesso tempo maggioranza e minoranza a seconda che operi al governo nel Parlamento oppure in periferia presso le regioni, presso i comuni, presso le province? Penso che ogni partito, ogni forza politica sia nello stesso tempo maggioranza e minoranza e quando il sospetto diventa generalizzato e circolare, quando il rapporto di garanzia stimolato proprio dalla sospettosità quasi istintiva delle forze politiche diventa così ampio, allora è difficile pervenire a dei consuntivi puntuali e puntualmente rispondenti ai bisogni del paese. Non c'è allora da meravigliarsi che si pervenga alla malinconica diagnosi circa la lentezza della spesa pubblica e l'abbondanza dei residui passivi. Il senatore Bacicchi parlava della legge 675; ma non può oggi rimproverare governi ed organi amministrativi che operano nell'ambito governativo di lentezza, quasi di indolenza dolosa: se il senatore Bacicchi — che è di buona memoria — ricorda bene, la relazione che accompagnava il disegno di legge divenuto poi la legge 675, di ritorno dalla Camera, segnalava

queste preoccupazioni ed in essa era chiaramente scritto che, a seguito delle mille commissioni, dei mille pareri inseriti vincolativamente nella legge come momenti operativi e gestionali della legge stessa, non avremmo potuto spendere una lira se non dopo un anno e mezzo, due anni. Non è che questo Parlamento ha ingannato se stesso, nascondendosi dietro un dito, dato che tale preoccupazione era stata annotata. Si preferì tuttavia il garantismo del sospetto al posto della fiducia, con tutti i rischi, sulla discrezionalità governativa, sull'operatività pronta e tempestiva. La conseguenza è che dopo due anni quei fondi sono inutilizzati e magari ci saranno esigenze prospettate che non hanno trovato e che non trovano la soddisfazione pronta. Ma siamo noi ad operare in questo modo.

Per rimanere su questo punto, mi è sembrato, a meno che non mi sia sbagliato, che il senatore Bacicchi abbia tentato di difendere la lentezza amministrativa e gestionale delle regioni nei confronti degli organi dello Stato, forse perchè egli è ancora prigioniero di un mito secondo il quale la regione rappresenta il superamento dei difetti dello Stato, riabilita la pubblica amministrazione, garantisce meglio di quanto non abbia potuto fare lo Stato la più pronta, penetrante, agevole politica di intervento in favore della collettività. Siccome questo non è avvenuto — parla uno che ha avuto diciassette anni di esperienza regionale — ci si chiede, talvolta con molto imbarazzo, talvolta con timidezza come chi teme di dissacrare una realtà mitica, perchè questo non sia accaduto e non accada ancora.

Il senatore Bacicchi spiegava che « le regioni si sono mosse e si muovono lungo la scia delle tradizionali difficoltà dello Stato ». A parte il significato letterale oscuro dell'espressione, penso che non si possa invocare la colpa del nonno per assolvere il nipote, il quale nasce perchè illimpidisca tutto quanto sembrava oscuro e meritevole di miglioramenti e di correzioni del passato e non perchè rinnovi e pratichi colpe antiche.

La verità è che anche nelle regioni operano in termini vincolanti attardanti metodi di gestione, comportamenti di garantismo sospettoso o di sospettosità garantista e quindi si hanno le conseguenze che si registrarono e in parte si registrano ancora nell'ambito dei poteri centrali dell'autorità dello Stato.

Le regioni non furono create per trascinarsi i difetti dello Stato ma per superarli. E in questo caso non credo che si possa manicheisticamente dividere le regioni in due categorie, quelle gestite secondo un colore politico che andrebbero male e le altre gestite con altro colore politico che andrebbero bene. No, tutte le regioni si trovano in queste condizioni poichè sono obbligate ad agire in questo modo e a produrre con le lentezze, le distorsioni, le disarmonie che tutti lamentiamo i loro atti amministrativi e politici.

Il senatore Anderlini si è soffermato su un altro tema che poi è stato anche trattato dagli altri colleghi: il problema economico, l'utilizzazione delle risorse finanziarie del nostro paese, il trasferimento delle ricchezze alle famiglie. Ne avevamo parlato in Commissione. E dal momento che il tema è stato riproposto in quest'Aula dal collega Anderlini, mi sembra doveroso precisare un po' la posizione del relatore. Confermo che c'è un trasferimento anomalo di risorse finanziarie, diremmo più precisamente monetarie, verso le famiglie. Basti considerare solo alcune cifre relative ai depositi, attraverso lo studio dei quali è possibile pervenire all'accertamento della fenomenologia e della natura di certi trasferimenti distorsivi di risorse finanziarie.

I depositi nel novembre 1977, secondo i dati della Banca d'Italia, erano 138.000 miliardi e 690 milioni di lire. Nel 1978, sempre a novembre, erano 173.000 miliardi e 369 milioni, con una differenza in più di 34.000 miliardi e 679 milioni: il 25 per cento in più nel 1978 rispetto al 1977. L'inflazione intanto in quegli anni non andava oltre il 15-16-17 per cento. Quindi avemmo un aumento dei depositi in misura superiore al livello inflazionistico.

E il reddito? Il reddito nel 1977 è stato calcolato in 172.000 miliardi e 692 milioni di lire. Nel 1978 credo sia arrivato a 201.000 miliardi di lire: una differenza quindi di 29.000 miliardi di lire. Abbiamo dunque un aumento dei depositi non solo monetario ma

in senso lato, diremmo un aumento della base monetaria, di 34.500 miliardi di lire a fronte di un aumento del reddito al valore corrente di 29.000 miliardi di lire.

Non c'è dubbio quindi che ci troviamo di fronte ad una situazione anomala. Ma vediamo adesso gli impieghi perchè attraverso gli impieghi si può avere un quadro più pertinente e ragionato della situazione e delle cause che la determinano. Rispetto al 1977 gli impieghi, sempre secondo i dati recenti del bollettino della Banca d'Italia, sono stati pari a 5.075 miliardi in più, vale a dire lo 0,70 per cento in più.

Tutto questo che cosa significa? A mio giudizio significa che si è trasferita alle famiglie — tenuto conto che sono le famiglie quelle che garantiscono il maggior volume di depositi — una massa monetaria superiore allo stesso aumento del valore reale del reddito. Siamo di fronte quindi ad una situazione patologica. Ma direi a questo punto che è doveroso da parte di tutti, in particolare da parte di coloro che oggi non se la sentono di collaborare in termini di maggioranza con il Governo, dare atto al Governo passato e ai Governi che si sono succeduti dal 1976 ad oggi di aver governato i volumi monetari del paese in maniera molto prudente e molto produttiva. Non è facile governare la moneta in qualsiasi circostanza di tempo, immaginiamo un poco quanto sia difficile governare la moneta quando essa è un mezzo perverso, una figurazione emblematicamente distorta della distorta situazione economica del paese.

Questo è accaduto e il governo monetario del paese ha prodotto, nonostante tutto, una stabilità maggiore oggi di quella che paventammo nel 1975, nel 1976 e perfino nel 1977. Di questo bisogna dare atto al Governo.

Qual è allora, dopo questa diagnosi succinta e forse anche disordinata, certo non completa, la conclusione? La conclusione è innanzitutto che alle famiglie non si debbono trasferire risorse che il prodotto interno lordo non può sopportare, perchè in tal caso nel tempo medio e nel tempo lungo si trasferiscono quote di miserie o almeno di impoverimenti delle ricchezze esistenti. Certo, signor Ministro del tesoro, se a fronte di questo sperequato trasferimento di mezzi finanziari alle famiglie ci fosse stata anche una velocità di circolazione della moneta maggiore di quella che si è verificata in questi tempi, lei si sarebbe trovato in difficoltà maggiori. Non basta infatti, come tutti i colleghi sanno e mi insegnano, scontare in negativo l'esistenza di masse monetarie sperequate rispetto alle risorse reali che il paese, nell'unità di tempo e nell'unità dei costi, riesce a produrre, ma è necessario anche porsi il problema del ritmo di velocità della moneta stessa. Per fortuna questo ritmo non è stato altrettanto patologico, ma l'inconveniente rimane, la tendenza, la potenzialità all'aggravamento della malattia esiste.

Debbo rilevare dalle argomentazioni rese dal senatore Anderlini — e per la verità non sono solo le sue perchè considerazioni simili ho ascoltato o ho letto negli scritti di non pochi economisti e politici della sua parte — che egli ritiene (credo che tutta la sinistra ritenga) che l'accumulazione di Stato possa esistere indipendentemente dal fatto che in democrazia possa essere garantita contestualmente l'accumulazione di impresa.

Certo fuori dal sistema democratico che abbiamo in Italia, in regimi diversi e opposti, non importa più garantire o meno la accumulazione di impresa perchè lo Stato è l'unica impresa. Ma in democrazia mi chiedo se sia possibile ottenere una accumulazione di Stato indipendentemente dalla accumulazione di impresa.

Io dico di no. Eppure a sinistra si ragiona con lucidità, con coerenza, anche con sottigliezza in termini e in funzione del comportamento di una accumulazione di Stato come se essa sola esistesse nel paese e non dovesse esserci altra prospettiva nel futuro prossimo o remoto. Questo è un grosso equivoco. Non si può costruire nelle condizioni giuridiche e democratiche in cui viviamo alcuna prospettiva di ripresa, di risanamento della economia partendo dal presupposto che sia sufficiente una accumulazione di Stato da garantirsi in questo modo che è patologico e che è impossibile.

Questo significa piuttosto spiazzare gradualmente l'impresa dall'attività economi-

ca del paese. E come si fa a pretendere che l'impresa che non ha diritto ad una accumulazione propria, governata da sè, ma controllata dallo Stato, possa accettare di funzionare, così spiazzata, obsoleta non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello della imprenditorialità?

Ora non voglio teorizzare se sia migliore l'una o l'altra ideologia, l'uno o l'altro indirizzo. Dico soltanto che l'ibridismo, la contraddittorietà non sono possibili perchè l'una soluzione finisce con l'essere pregiudizievole nei confronti dell'altra. E scomparendo l'impresa, che cosa rimane? Certo noi possiamo considerare un'unica azienda lo Stato, con l'Enel, le ferrovie, le autostrade, le stesse partecipazioni statali. Infatti nel bilancio dello Stato abbiamo non pochi miliardi di lire che vanno a sanare le perdite, cioè a dire vanno a compensare la non produzione di risorse adeguate di queste imprese nazionalizzate o irizzate. Così diventa possibile la non economicità delle varie imprese pubbliche. Però non sempre ci chiediamo: ma in definitiva chi paga? In economia se c'è qualcuno che prende, ci deve essere sempre qualche altro che paga.

Chi paga? Paga la collettività e può farlo in vario modo: o perchè riduce le proprie risorse per impieghi aggiuntivi sul piano degli investimenti e sul piano sociale; o perchè è costretta alla riduzione delle proprie disponibilità per ulteriori aggiuntivi impieghi produttivi; o perchè determina l'impoverimento delle ricchezze esistenti, i risparmi. Paga pur sempre la collettività e in questo senso non credo che noi dovremmo incoraggiare una politica equivoca, incoerente e contraddittoria di questo tipo.

In questa logica si inserisce il problema dell'economia sommersa di cui hanno parlato il senatore Basadonna ed anche il senatore Nencioni, il senatore Balbo ed il senatore Bacicchi a proposito dell'evasione fiscale. Nessuno può sostenere e difendere una economia sommersa. È sommersa nel senso che è spinta a nascondere qualcosa che, se fosse manifesta, apparirebbe illecita. E chi può mai sostenere il diritto a nascondere l'illecito, sia pure pensando che, attraverso queste coperture, si producano delle risorse che altrimenti non si produrrebbero?

Certo, tutto questo è anomalo, è innaturale; però questo è il punto: cosa fare? Agire con i decreti? Con le guardie di finanza? Con una politica di fiscalismo operativo vincolante? Non credo che ci si riesca. Il problema è un altro, a mio giudizio: mettere le piccole e medie imprese, che sono in gran parte le realtà che producono l'economia sommersa, nelle condizioni di non temere di evidenziare i costi, di evidenziare i risparmi, di evidenziare cioè ciò che in atto nascondono, perchè se non lo facessero, molto probabilmente dovrebbero aumentare i costi e, così facendo, non avrebbero più alcun incoraggiamento a produrre.

Dovremmo considerare in termini economicistici questi problemi; non in termini di rigorismi formali perchè, nella migliore delle ipotesi, il cittadino, se riesce ad infilarsi attraverso le maglie del rigorismo formalistico, lo fa volentieri, come l'ha fatto e continua a farlo fino ad oggi. È la migliore delle ipotesi. Ma noi dobbiamo mettere il cittadino imprenditore, la realtà impresa nelle condizioni di non avere bisogno di rendere sommersa la loro economia, il loro modo di produrre. Qui entreremmo evidentemente in più grandi problemi per i quali non sarebbe nè possibile e neanche consentita un'ulteriore lunga discussione da parte mia.

La verità è piuttosto questa: l'economia sommersa in larga misura nasce per sfuggire ad un rapporto costoso: il rapporto che lega l'imprenditore al lavoratore, il rapporto che lega la forza del capitale alla forza del lavoro. È questo un rapporto teso che si è andato via via squilibrando da alcuni anni a questa parte. Non dico questo in termini critici e quasi scandalizzati, no, perchè so che il rapporto fra la forza lavoro e la forza capitale non ha carattere problematico soltanto oggi nè produce solo oggi effetti per certi aspetti distorsivi o suscettibili di riequilibrio. Da cento anni a questa parte il rapporto forza lavoro-forza capitale è stato il grande problema storico che non è stato definitivamente risolto nè in termini dirigistici, nè in termini operaistici, nè in termini di marxismo radicale, nè in termini di socialdemocrazia, nè in termini di ispirazione solidaristica con il mondo cattolico. È un problema che storicamente ancora galleggia poichè non è stato

definitivamente risolto con soddisfazione della società. È un problema — mi consentano di dirlo i colleghi della sinistra — che rimane per molti aspetti ancora irrisolto anche là dove esiste il socialismo cosiddetto reale perchè è vero che il rapporto giuridico è stato risolto, ma non è stato risolto il rapporto economico-sociale: per il trionfo del potere politico-giuridico dentro il quale lo Stato-impresa è egemone, si è dovuto comprimere il livello di vita della forza lavoro in rapporto ai vincoli della produzione.

Pertanto, se mi permetto, nella umiltà della mia modesta posizione di studioso e di parlamentare, di porre il problema, non è tanto perchè ho soluzioni da proporre, quanto perchè registro il fatto. Però se questo problema storico non è stato risolto, non va abbandonato alla forza di inerzia di se stesso. Tutti quindi dovremmo sforzarci di affrontarlo non già per mettere sale nelle ferite, ma per mettervi oli e medicine risananti laddove le ferite esistono, cioè dove i rapporti si spezzano e quindi si determinano reazioni negative per il paese.

E qui viene fuori il problema del quadro politico, di cui hanno parlato i colleghi Polli e Bacicchi. È un Governo questo — si domandava il senatore Anderlini — o è il fantasma di un Governo? Non è forse precario questo quadro politico — diceva il senatore Polli — in cui manca l'apporto delle sinistre, cioè del Partito socialista e del Partito comunista? Certo le valutazioni di ognuno di noi non debbono essere prevaricate da quelle di un Governo esistente; ogni partito deve avere la libertà di decidere secondo le proprie convenienze nella speranza che queste coincidano con quelle del paese, ma non sempre questa circostanza si verifica. A questo punto vorrei fare una domanda: il programma di questo Governo che ancora non è stato ufficialmente illustrato alle Camere, ma che è stato annunziato nelle grandi linee alle forze politiche, è un programma che non va? Non saprei dare una risposta, così come non possono darla neanche i colleghi perchè i dettagli del programma non li conosciamo. Ma c'è un passato recente che mi può essere di guida nel giudicare o almeno nell'orientarmi per capire le considerazioni ed i giudizi espressi in termini critici negativi dai colleghi che parlano di Governo fantasma o di quadro politico precario. Il Governo passato aveva la solidarietà delle forze politiche: era un Governo di unità nazionale. Con quale programma si presentò e che cosa del programma realizzò? Che cosa chiesero i colleghi degli altri partiti? Mi ricordo di aver letto attentamente il progetto di piano a medio termine del Partito comunista italiano — 1977 se ricordo bene — e in quel progetto di piano di sviluppo a medio termine erano indicati alcuni obiettivi da raggiungere ed alcune vie da seguire per raggiungere gli stessi obiettivi.

Quali erano dunque questi obiettivi? Erano questi: primo, garantire l'accumulazione di impresa — e poi magari si aggiunge: « purchè l'accumulazione sia governata dal fattore lavoro » — e garantire ad un tempo la continuità per unità di prodotto; poi garantire il rapporto tra spese sociali e prodotto interno lordo considerando il salario non più come una variabile indipendente dell'economia. Ciò fu detto e fu scritto come obiettivi da raggiungere. Perchè fossero raggiunti era necessario stabilizzare il valore della moneta, equilibrare l'interscambio commerciale del nostro paese, fare una riforma della finanza pubblica in senso unificante. E quante cose non sono state fatte? Chi può dimenticare che dal 1976 al 1978 si è stabilizzato il valore monetario sia pure nelle difficoltà in cui ha dovuto operare il Governo? Chi può dimenticare che il rapporto con i mercati esteri è stato equilibrato in senso favorevole al nostro paese e alcuni degli obiettivi di riforma sono stati raggiunti? Ognuno di noi li potrà giudicare come vorrà, positivamente o negativamente, però quegli obiettivi posti dai partiti alleati, compresi quelli di sinistra, sono stati trasformati in leggi operanti, come la riforma sanitaria e la riforma della finanza pubblica.

Allora mi chiedo: perchè, nonostante queste realizzazioni siano state garantite, si dice adesso che non si può più andare avanti? Forse perchè il governare è più difficile che il promettere? Forse perchè non si è sempre disposti a pagare lo scarto fra le tante promesse che si fanno e le poche realtà che il

governare consente? E allora non si è disposti ad assorbire la reazione di una opinione pubblica o di certa parte di essa la quale, abituata a sperare, finisce con lo scoraggiarsi quando la speranza viene a contatto con la realtà, con le possibilità offerte dalla realtà che sono sempre inferiori rispetto a quelle sperate ed immaginate? Può darsi che questo tipo di diagnosi e questo tipo di scoramento abbia potuto orientare le decisioni delle sinistre? Ma forse è stato perchè l'Italia è entrata, onorevole Ministro del tesoro, nello SME? Ma se l'Italia non fosse entrata nello SME, avremmo potuto e dovuto evitare di darci un comportamento interno sul piano economico diverso da quello che ci viene anche dagli obblighi di alleanza del nuovo sistema monetario? Senza lo SME non avremmo dovuto riequilibrare egualmente il rapporto fra costi e ricavi nelle aziende e tutte le varie voci che compongono i costi, ivi compresa quella salariale, ivi comprese quelle delle materie prime, ivi comprese quelle del denaro oneroso? Avremmo dovuto, sì, darci egualmente un comportamento diverso, continuando lungo una via che ha fino ad oggi garantito alcuni effetti favorevoli.

Ritorna allora la domanda: « Perchè la sfiducia ora »? Certo non sta a me dare alcuna risposta, ma non posso non constatare che le affermazioni fatte fino ad oggi non valgono quando sono soltanto spiegazioni di se stesse. Ritengo invero che al di là di certe affermazioni non sono venute valide spiegazioni; forse nei giorni prossimi saranno precisate; ma al momento, per quanto attiene la discussione sul bilancio, non mi sono accorto che ci sia fondamento nel giudizio critico e negativo espresso da non pochi colleghi, specie della sinistra.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, queste considerazioni certo non complete e forse anche molto modeste avevo il dovere di farle, non esaurendo tutta la problematica connessa al bilancio. Ma indubbiamente il Ministro del tesoro saprà meglio di me e più di me illustrare, precisare e chiarire. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Giovanniello.

G I O V A N N I E L L O , *relatore sul disegno di legge n. 1595*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, avrei pochissimo da dire dopo tanto approfondimento nella discussione sul bilancio per quanto riguarda l'entrata, parte trattata così validamente dal collega Spezia, e per quanto attiene la spesa, parte magistralmente trattata dal senatore Carollo, e dovrei richiamarmi a quanto scritto nella relazione, in quanto si è detto che il rendiconto è ormai un fatto rituale.

Non posso peraltro non unire anch'io le mie modeste riflessioni nel grave momento politico che oggi il paese attraversa a quelle ben autorevoli che nella discussione sul bilancio hanno potuto svolgere tutti i colleghi che sono intervenuti.

L'anno scorso un nefasto marzo informò tutta la discussione sul bilancio del 1978; ed io che ne ero relatore per la parte dell'entrata, unitamente al valoroso senatore Lombardini che svolgeva la relazione per la spesa, vissi tutta intera quella vicenda con l'angoscia nel cuore e lo stupore di tutto il paese. Oggi un marzo ancora nefasto intreccia la discussione sul bilancio con i temi allucinanti rinvenienti da una morte anche essa violenta, anche se violenta diversamente, giacchè i politici, anche quelli che non possono vantare peso nella storia ed una nobiltà di antico impegno, vivo di tanto fulgore come quello dei Moro e dei La Malfa, vivono anch'essi nel proprio essere, fisicamente, le vicende alterne del paese e tutti in alternanze angosciose o liete, sempre comunque vissute, sottopongono il loro cuore, la loro mente, ogni fibra del loro essere alle tensioni che inevitabilmente vanno a spezzare ora per ora, attimo per attimo, le barriere fisiologiche di una umanità che pur nella ricchezza, nella forza, nell'esperienza è loro dotazione naturale ed indispensabile; anch'essi restano sempre umanità, cioè ricchezza e fragilità di uomo.

Per questa conoscenza del cuore e della fragilità dell'uomo, la mente omicida che colpì Moro sapeva che colpiva con Moro anche gli altri, quegli altri che come La Malfa avrebbero sofferto nel proprio essere il dramma di un paese forse cresciuto troppo in fretta, di un paese che certamente non

ha potuto ancora consolidare la sua crescita. La fibra pur forte di un uomo abituato alla lotta non ha retto alla serie dei colpi ripetuti cui è sottoposto il regime democratico; le tante vicende non sempre trasparenti e limpide e quelle altre ancora sconcertanti e piene di clamore non possono che essere violenza su chi ha speso una vita, in limpidezza adamantina, al servizio di uno Stato che ha sognato civile, moderno e limpido, come le loro intenzioni.

Indubbiamente, non hanno ottenuto tutto quello che sognavano e le strutture, che non si è fatto a tempo ad adeguare alle esigenze nuove, non hanno dato loro una mano: tocca a chi dopo di loro vorrà immolare la propria vita al bene comune porre mano a quell'opera di consolidamento di una crescita comunque non contestabile, anche se in un rinnovamento ed ammodernamento improcrastinabile e doveroso. Bisogna solo essere consapevoli che accostarsi al delicato meccanismo di una società in crescita richiede umiltà, spirito di servizio, ansia di carità, come la ebbero Moro e La Malfa, badando ad usare nell'opera di risanamento e rinnovamento sollecitazioni che non inducano, in questo delicato meccanismo, reazioni disreattive, dismetaboliche.

In questo spirito l'augurio agli uomini che affrontano le responsabilità nei vari poteri dello Stato, siano essi economici, di diritto o di governo.

Per quanto riguarda il rendiconto, ho detto che mi richiamo pressochè integralmente alla mia relazione scritta. Poche riflessioni, qualcuna stimolatami dall'intervento del senatore Anderlini che, parlando sul bilancio e su quello di cassa in particolare, che, a suo dire (e dice il vero) trasferisce dalla stratosfera della competenza alla realtà della concretezza le decisioni politiche, ha trovato per questo tema maggiore puntualizzazione e tempo. Questo fatto comunque è una verità parziale perchè il bilancio di cassa come strumento di programmazione non è sempre agibile: è l'antica *querelle* mai sopita tra bilancio di cassa e di competenza ma, nella trasparenza delle politiche attuative, il bilancio di cassa ha la sua grande validità.

Ma allora se appunto il bilancio di cassa ha questa grande validità diamo ai rendiconti e specialmente a quelli di cassa ravvicinati l'importanza che meritano.

Indubbiamente l'attenzione del Parlamento si rivolge più alla discussione del bilancio preventivo che all'analisi del consuntivo; si tende a considerare il primo come un atto di decisione politica e il secondo come una ratifica di decisioni ormai immodificabili. Ma così facendo si disperde una grande esperienza; esperienza anche di errori, se volete, onorevoli colleghi, che però dovrebbero servire almeno a scongiurare altri errori. Si pensi essenzialmente alla politica dei residui. Fin quando la crescita della spesa corrente doveva servire a trasferimenti doverosi di reddito e all'ammodernamento e potenziamento delle strutture, la politica dei residui era forse ben congegnata. Ma oggi che i disoccupati e i giovani premono alla porta dell'ingresso nella società e nell'attività produttiva, oggi altre politiche sono da immaginare. Oggi nel dramma di una società in tumulto queste altre politiche sono drammaticamente urgenti.

Fattori senza dubbio di grande rilevanza sono anche le capacità di spesa o appunto, come dicevamo, le volontà di spesa. In particolare la non capacità di spendere può derivare in una certa misura da una volontà di non spendere. E di fronte all'espansione non comprimibile della spesa corrente, gli investimenti rischiano costantemente di essere rimandati nel tempo per contenere l'indebitamento entro limiti accettabili.

La formazione dei residui non è allora che una conseguenza della ingovernabilità della spesa. È questa forse la cosiddetta politica dei residui? Se così è, credo che questa politica ormai abbia fatto il suo tempo.

Oggi, dicevo, nel dramma di una società in tumulto altre politiche bisogna immaginare, altre politiche sono drammaticamente urgenti. Le si agevolino da parte di tutte le forze politiche finalmente affrancate da sterili contrapposizioni ideologiche ma unite invece in un quadro di solidarietà democratica che sarà tanto più fecondo e producente quanto più le forze politiche sapranno trovare in se stesse e anche, se volete, nelle

loro ideologie — purchè queste non siano strumentali per fini diversi dallo sviluppo del paese cui esse guardano — la capacità di essere foriere di una crescita civile e moderna dello Stato di cui tutti vogliamo certamente le migliori fortune. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, alla mia replica si addice, in questa circostanza, una sobria concisione. Vorrei esporne brevemente le ragioni. Innanzitutto il Governo al quale appartengo non è nella pienezza dei suoi poteri costituzionali ed è anche tuttora colpito dalla irreparabile perdita del vice presidente del Consiglio e ministro del bilancio onorevole La Malfa. Inoltre il bilancio dello Stato per il 1979 trae gran parte del suo significato dalla legge finanziaria che nello scorso dicembre il Parlamento ha approvato, dando con ciò per la prima volta applicazione ad una delle maggiori innovazioni recate dalla legge 468 del 1978. In terzo luogo i relatori che hanno riferito sia per la parte dell'entrata, sia per la parte della spesa, sia sul rendiconto 1977, i senatori Spezia, Carollo e Giovanniello, hanno per parte loro adempiuto ad un compito che altre volte poteva essere forse meglio ripartito tra relatori parlamentari e rappresentanti del Governo. In modo particolare la replica del senatore Carollo si è diffusa puntualmente su molti degli aspetti specifici che il bilancio dello Stato per il 1979 così direttamente coinvolge.

Aggiungo da ultimo che è proprio di oggi la messa a disposizione del Senato della Repubblica della relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico allargato per l'anno 1979 nell'edizione curata dal Ministero del tesoro, ma nel testo stampato dalla tipografia del Senato. Ritengo che questo sia un documento di grande significato e valore: in questo testo sono gran parte delle cose che avrei dovuto dire in una replica più puntuale, replica che, intervenendo esattamente con 48 ore di anticipo rispetto alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, deve sottostare a qualche doveroso riguardo per quanto attiene, ad esempio, alla divulgazione di più recenti dati sullo sviluppo macroeconomico della nostra economia.

Presidenza del presidente FANFANI

(*Segue* P A N D O L F I , *ministro del tesoro*). Vorrei citare un particolare, che potrebbe sembrare soltanto di cronaca minuta o curiosa, ma non è così per me. Ricevo questo testo fresco di stampa dalle mani del senatore Colajanni, presidente della 5ª Commissione bilancio, il quale, con una curiosa inversione delle parti, mi ha voluto fare una dedica. L'inversione delle parti è solo apparentemente curiosa perchè il senatore Tarabini, io ed i nostri collaboratori non avremmo mai potuto scrivere al Ministero del tesoro questa relazione se il Senato della Repubblica — e la 5ª Commissione bilancio in modo particolare — non avesse elaborato un testo tra i più decisivi della storia della contabilità pubblica nel nostro paese: la citata legge 468. Pertanto prendo questa dedica nel suo significato di sostanza e non soltanto nella sua apparenza di affettuosa cortesia.

A questo punto mi limiterò a dire soltanto di alcune questioni maggiori che attengono alla finanza pubblica in questo difficile momento del nostro paese. Abbiamo fatto molti progressi negli ultimi anni, ma abbiamo anche scontato il ritardo con il quale abbiamo richiamato sotto controllo — voglio dire sotto controllo dell'Esecutivo ma ancora più sotto controllo del Parlamento — la evoluzione quantitativa e qualitativa della finanza pubblica. Non siamo stati sufficientemente tempestivi, per cui, nello stesso tem-

po in cui abbiamo potuto sviluppare migliori e più appropriati strumenti di conoscenza e di controllo, la realtà sottostante continuava ad evolversi, rendendo con ciò più difficile l'azione di dominio conoscitivo e di padronanza legislativa e amministrativa.

Si pongono pertanto oggi alcuni problemi che il bilancio dello Stato per il 1979 evidenzia in maniera singolarmente viva. Vorrei rapidamente ricordarli. C'è anzitutto un aspetto conoscitivo della materia che stiamo trattando. Per quanti progressi si siano compiuti è ancora insufficiente lo stato della conoscenza dei fenomeni della pubblica finanza da parte dell'Esecutivo e vorrei anche aggiungere, se mi è consentito, onorevole Presiente, da parte dello stesso Parlamento: è insufficiente perchè abbiamo sì oggi meglio definito, con la più comprensiva nozione di settore pubblico allargato, l'ambito degli enti che stanno nel circuito che ha come erogatore di ultima istanza il Tesoro dello Stato e che quindi definiscono, con la loro stessa natura e operatività, il circuito della finanza pubblica, ma un conto è aver definito i confini del settore pubblico allargato e altro è averne ancora perfetta conoscenza. La conoscenza è certamente oggi piuttosto piena e matura per quanto riguarda il settore statale (mi riferisco alla gestione del bilancio e alla gestione di tesoreria), ma non è altrettanto matura e sicura per quanto riguarda le autorità decentrate del settore pubblico allargato. Il problema assume una rilevanza eccezionale nel momento in cui il nostro paese attua una delle più incisive riforme della sua struttura amministrativa e sociale, vale a dire la istituzione del servizio sanitario nazionale, articolato nelle sue unità sanitarie locali.

Dalla mia osservazione esula il proposito di insinuare elementi di censura sulla struttura decentrata del servizio sanitario nazionale, ma da essa deve derivare un fermo richiamo che riguarda il Governo in primo luogo, ma che si rivolge rispettosamente al Parlamento, per sottolineare la necessità che i fenomeni finanziari che si accompagnano a questa così importante riforma siano perfettamente dominati, nel rispetto delle autonomie fissate dalla legge, ma anche nel rispetto della finale responsabilità del Tesoro e quindi dello Stato per una riforma di tanta importanza.

Al riguardo vorrei dire che, profittando delle circostanze connesse a questo momento di non piena operatività del Governo, ho avviato lo studio di una riforma che potrebbe più tempestivamente, forse domani in tempo reale, dare al Tesoro dello Stato la possibilità di conoscere direttamente i conti delle autorità decentrate attraverso una riforma dell'attuale meccanismo che prevede tesorieri per le autorità decentrate di spesa. Credo che, a questo riguardo, non si farebbe altro che stabilire una *par condicio* tra lo Stato, che non si sceglie un tesoriere ma un'unica tesoreria per le sue occorrenze finanziarie, e le altre autorità decentrate quando, riformando l'istituto dei tesorieri, trovassimo un sistema analogo a quello da altri paesi felicemente sperimentato, in base al quale ciascuna autorità di spesa collocata nel settore pubblico allargato intrattenga un conto corrente con la tesoreria dello Stato.

Ciò servirebbe a dare al dominio conoscitivo dei fenomeni che insistono nell'ambito delle autorità decentrate una praticabilità ed una effettività che sono necessarie in un momento in cui così ampiamente si è evoluto il circuito della finanza pubblica.

Ma c'è un secondo aspetto che vorrei qui ricordare tra le questioni emergenti di finanza pubblica ed è l'aspetto contabile. Dalla stessa discussione di oggi — e mi duole di non poter ricordare ad uno ad uno gli interventi, che peraltro ho cercato diligentemente di ascoltare ed annotare — è emersa, ancora e giustamente, l'osservazione di carattere generale circa la difficile interpretazione del significato ultimo dei conti dello Stato. Ad esempio, una delle grandezze fondamentali, quale quella che esprime il ricorso al mercato, appare esposta con due differenti cifre, a seconda che si tratti della competenza o della cassa. E poichè non è dato a tutti conoscere perfettamente le pieghe della evoluzione della contabilità pubblica, soprattutto con i recenti avvenimenti legislativi, è legittimo il dubbio che la duplicità delle cifre nasconda una qualche insidia.

Ebbene il documento che ho citato (la relazione sulla stima del fabbisogno del settore pubblico allargato per il 1979) viene per la prima volta incontro a questa esigenza ed è — pare a me — fatto non secondario nella evoluzione dei conti pubblici del nostro paese che per la prima volta compaia il conto consolidato del settore pubblico allargato e il conto consolidato del settore statale.

Sul primo vorrei dire che, senza un conto consolidato di cassa, il settore pubblico allargato, dal punto di vista della lettura contabile, non ha significato, a meno che non si voglia dare dignità di significato all'inganno contabile che rende tante volte impraticabile ed improponibile la lettura degli stessi documenti ufficiali del Governo. Soltanto attraverso una matrice — direi molto discretamente e umilmente fornita perchè fosse nota anche la procedura che abbiamo seguìto — che consenta di depurare le transazioni interne ed esterne al settore pubblico allargato da ogni effetto di duplicazione, è possibile arrivare alle vere cifre finali.

Questo per quanto riguarda il settore pubblico allargato; ma vorrei dire che la considerazione riguarda lo stesso settore statale, che si trova oggi ancora legato allo schematismo classico, ma non per questo oggi più raccomandabile, della duplicità tra la gestione di bilancio e la gestione di tesoreria, duplicità che, altre volte dotata di una qualche importanza, ha finito attualmente per perdere pressochè interamente rilievo. Non ha più rilevanza oggi questa distinzione, che finisce per ingenerare problemi e per rendere necessario un consolidamento all'interno dello stesso settore statale, dai più riguardato come un settore omogeneo, ma che oggi in realtà, dal punto di vista della contabilità, tale non è ancora.

Anticipando quella che potrebbe essere una riforma, oggi ormai possibile e probabilmente auspicabile, abbiamo dato anche il conto consolidato del settore statale. Attraverso questi due conti consolidati è possibile — anche grazie allo zelo e all'abnegazione dei funzionari della Ragioneria generale dello Stato, coadiuvati da un selezionato *team* di persone appartenenti al servizio studi della Banca d'Italia — raggiungere una prima sostanziale conoscenza dei fenomeni del settore pubblico allargato e del settore statale, come diretta conseguenza delle indicazioni dal legislatore fornite con la legge n. 468 del 1978.

C'è poi un terzo aspetto della materia che riguarda la finanza pubblica e che viene in evidenza in occasione della discussione di un bilancio quale quello per il 1979, ed è l'aspetto gestionale. Questo aspetto riguarda l'inserimento della manovra di finanza pubblica nella manovra dell'economia del paese. Il 1978 è stato un anno difficile per tanti aspetti, ma vorrei che non mi facesse velo il ricordo della mia personale attività quando dico che è stato un anno importante per questo primo sforzo di saldatura della manovra di finanza pubblica alla manovra economica generale senza aggettivi.

Il documento del 31 agosto e, dopo, il programma triennale, quale che sia il giudizio che ciascuno di noi può dare sul primo e sul secondo documento, sono stati testi che hanno manifestato — credo anche in una forma abbastanza percepibile — lo sforzo, forse realizzato per la prima volta in questa misura, di inserire la manovra di finanza pubblica, che è affidata ai classici strumenti della legge finanziaria e del bilancio dello Stato, dentro una manovra diretta a mutare il corso della nostra economia, così come si è detto, da un corso di sussultorio declino ad un corso di crescita stabile.

Ebbene, onorevoli senatori, non sarebbe possibile sviluppare questo momento gestionale della finanza pubblica se non avessimo compiuto alcuni decisivi passi in avanti. Ne vorrei ricordare almeno uno: per la prima volta siamo riusciti ad identificare — e lo sforzo è stato notevole da parte di tutti — la grandezza del fabbisogno complessivo interno del settore pubblico allargato, che è esattamente la grandezza che, inserendosi all'interno della espansione del credito totale interno, consente finalmente in termini propri di stabilire qual è la quota del credito totale interno aggiuntivo che di anno in anno si produce e che si destina direttamente all'economia e qual è la quota che viene assorbita dal Tesoro e che a sua volta ci con-

sente l'ulteriore altro esercizio di disaggregare, all'interno del fabbisogno del Tesoro, quella parte che, sotto forma di trasferimenti netti alle imprese, ancora fluisce all'economia e che, sommata a quella che va all'economia dal sistema creditizio senza passare attraverso l'intermediazione finanziaria del Tesoro, consente di vedere qual è la cifra globale del credito totale interno aggiuntivo che si destina alle attività produttive.

Ebbene, questo esercizio lo abbiamo sviluppato e bene illustrato nella relazione che ho ricordato e mi pare che anche questo sia il frutto del lavoro che il Parlamento e l'Esecutivo hanno compiuto nel 1978 e che, qualunque cosa accada per il nostro paese, andrà ricordato anche come segno di una stagione politica particolarmente importante per la sua storia.

Vorrei aggiungere che l'aspetto gestionale, appena si va al di là delle indicazioni della semplice manovra di finanza pubblica, sia pure raccordata alla manovra dell'economia nel suo complesso, svela quello che oggi è il maggiore problema della finanza pubblica, quello del come razionalizzare, dopo anni nei quali il fenomeno forse non è stato nemmeno perfettamente conosciuto, il ruolo sostitutivo del Tesoro nella nostra economia; ruolo sostitutivo che, anche se giustificato da una serie di circostanze, ha bisogno oggi di essere valutato con freddezza e con passione insieme, se mi è possibile accostare due qualità che possono sembrare tanto contrastanti. Questo ruolo sostitutivo ha visto, ad esempio, il Tesoro erogare forme sostitutive di salario nelle aree meno sviluppate del paese, facendo fronte a situazioni di emergenza, che però nel medio e nel lungo periodo vanno fronteggiate non attraverso l'erogazione di sostituti del salario, ma con l'erogazione di salari.

Inoltre il ruolo sostitutivo del Tesoro si è manifestato nei confronti delle imprese sotto forma di erogazioni sostitutive di profitti; anche se ciò può rientrare nella logica della difesa dei valori di occupazione, dello stesso sistema produttivo, sopratttuo nelle aree meno sviluppate del paese, nel breve periodo, non è però immaginabile che l'Italia possa crescere affidandosi a sostituti del profitto a carico della collettività.

Vi è infine una terza funzione sostitutiva del Tesoro, che si è espressa nell'offerta sostitutiva di lavoro là dove l'offerta di lavoro era carente negli ultimi anni. Il Tesoro dello Stato ha offerto lavoro nella sfera del pubblico impiego anche attraverso misure di emergenza in un momento in cui la disoccupazione stava aumentando nel nostro paese. Ripensare a queste funzioni sostitutive del Tesoro è compito che incombe al Governo e, in ultima istanza, al Parlamento. Si impone inoltre la riflessione sugli strumenti attraverso i quali regoliamo le grandezze dell'economia. Tra questi strumenti, come è noto, vi è il governo del credito.

Ho sentito accenni — e ringrazio gli oratori che sono intervenuti su questo punto — alle questioni che interessano oggi la Banca d'Italia e il sistema creditizio. Ho già annunciato che nella giornata di giovedì riferirò su questa materia alla 6ª Commissione (finanze e tesoro) della Camera dei deputati, essendo, onorevole Presidente, sempre disponibile a rispondere, quando se ne ravvisasse la necessità, anche in questo ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, lei apprezzi la discrezione. Non l'hanno interrogato, però gli animi sarebbero molto grati se lei qualche parola credesse opportuno dirla.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro.* Allora, onorevole Presidente, poichè ella con tanta autorevolezza e garbo mi invita a farlo, profitto di questa circostanza per dire sinteticamente la mia opinione. Essa si articola in tre punti. Il primo punto è che in presenza di una inchiesta giudiziaria il Governo ha piena consapevolezza di quanto discende dal nostro ordinamento costituzionale, in modo particolare dall'articolo 104 della Costituzione, che sancisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il Governo si è sempre attenuto a questa regola e vi si attiene anche in questa difficile circostanza.

Il secondo punto: il Governo e il Ministro del tesoro in particolare hanno piena fiducia nella Banca d'Italia e nella sua attuale di-

rigenza, nelle persone del governatore Baffi, del direttore generale Ciampi, dei vice direttori generali Sarcinelli e Persiani-Acerbo. In modo particolare rendo testimonianza dinanzi al Senato della Repubblica del lavoro ineguagliabile che la Banca d'Italia, il suo direttorio, il servizio studi, gli altri servizi hanno reso al paese in un negoziato impegnativo come quello che ha condotto alla costituzione del sistema monetario europeo. Credo che, se motivo d'orgoglio c'è stato per me, come Ministro del tesoro, ogni qual volta mi sono incontrato in sedi bilaterali o multilaterali con colleghi stranieri, è stato quello di avere al mio fianco uomini come quelli ricordati. Uguale fiducia ritengo di dover manifestare — e dirò questo più ampiamente davanti al comitato per il credito e per il risparmio che ho convocato per giovedì mattine — per quanto riguarda la funzione di vigilanza svolta della Banca d'Italia.

Terzo punto della mia opinione. Ritengo sia indispensabile che, mentre procede l'inchiesta giudiziaria, si debba garantire sicurezza e serenità al paese che ha nelle sue istituzioni creditizie, presidiate dalla Banca d'Italia, uno dei capisaldi della sua vitalità economica. Esiste il rischio dei riflessi negativi che nelle sedi nazionali, e più ancora forse in quelle internazionali, possono essere determinati da segni di sbandamento o di sfiducia in questo campo. Per questo la Banca l'Italia è presidiata da regole particolari del nostro ordinamento (ricordo la legge bancaria e alcuni suoi specifici articoli) come del resto accade negli altri paesi: tali guarentigie sono sempre state ritenute inseparabili dal buon funzionamento dell'istituzione.

Il Senato della Repubblica deve sapere che il Governo non intende abdicare alla sua funzione di garante delle istituzioni creditizie a cominciare dalla banca centrale. Di questo impegno mi rendo responsabile.

Ed era questa l'occasione che mi consentiva di vedere un aspetto gestionale della pubblica finanza. È vero che il credito non è essenzialmente ed esclusivamente parte della pubblica finanza, ma è certamente parte dell'economia del paese, e parte delle sue strutture finanziarie.

Arrivo poi all'ultimo aspetto, che mi sembra oggi molto importante, riguardante gli strumenti della finanza pubblica. Non c'è infatti soltanto un aspetto conoscitivo od un aspetto contabile o gestionale, ma c'è anche un aspetto di disponibilità di strumenti perchè la conoscenza, l'apprestamento dei conti e la gestione della finanza pubblica possano avere pratica operatività. E allora, onorevoli senatori, vorrei dire che il problema del rafforzamento degli apparati strumentali che sono a disposizione del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio, ma che sono non meno o devono essere non meno a disposizione del Ministro delle finanze, è vitale per il paese.

Insieme alle condizioni per un mutamento del corso della nostra economia che abbiamo cercato di delineare nei documenti governativi che ho ricordato, c'è probabilmente l'ulteriore finale condizione che lo Stato disponga di strumenti più rispondenti alle mutate condizioni della nostra economia, della nostra finanza, e direi più in generale della nostra società, di quanto non lo siano gli strumenti oggi a disposizione. Vorrei partire dall'esempio minore per passare poi a quello maggiore. Quello minore, che pure è di tanta rilevanza, riguarda il sistema informativo a disposizione, ad esempio, del Ministro del tesoro per avere il quadro dei conti pubblici. Ora, abbiamo fatto promesse ma il Ministro del tesoro non ha le stesse possibilità che ha il Ministro delle finanze, il quale, bene o male, dispone di una legge dello Stato che disciplina l'informatica del Ministero delle finanze. Ebbene, il problema di una informatica per la pubblica amministrazione sta diventando un problema troppo urgente perchè non sia affrontato globalmente da Parlamento e Governo.

Anche qui vorrei dare assicurazioni che, per quanto riguarda la mia responsabilità, profitto ancora una volta di questa ridotta operatività del Governo, derivante dalle circostanze in cui si trova, per preparare lavori che spero possano in qualche modo risultare utili per le determinazioni legislative che si dovranno prendere.

C'è poi l'esempio maggiore che riguarda la pubblica amministrazione in quanto tale, la quale ha bisogno di essere riportata, come del resto essa merita, alle condizioni di efficienza, di produttività e — mi si lasci dire —

anche di motivazione, che sono indispensabili perchè essa possa rispondere al compito suo proprio, che del resto è compito sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Ebbene, queste sono le questioni di finanza pubblica che si muovono oggi nello scenario che vede emergere il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1979. Ho preferito, onorevole Presidente, onorevoli senatori, toccare piuttosto queste questioni che non scendere a singole risposte di merito, anche perchè so che le questioni più generali sono spesso quelle che attraggono di più la nostra coscienza personale, il senso del nostro dovere politico. È con la certezza che l'una e l'altro troveranno rispondenza ed eco anche qui, ed ancora una volta, presso il Senato della Repubblica, è con questi sentimenti che io invito a dare voto favorevole al bilancio dello Stato per il 1979 e al rendiconto dello Stato per il 1977. (*Vivissimi applausi dal centro e dalla destra*).

Per la discussione dei disegni di legge numeri 78-B, 705-B e 1605. Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 78-B e 1605

M A N C I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N C I N O . A nome della 1ª Commissione permanente chiedo di essere autorizzato a convocarla nella giornata di domani, alle ore 9, per esaminare il disegno di legge n. 78-B, concernente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; la Commissione sarà in grado di riferire all'Assemblea nella mattinata di giovedì su tale provvedimento, per il quale chiedo anche, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale.

S C H I E T R O M A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A . Per impegno preso a richiesta del Presidente del Consiglio nella odierna Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari e con l'accordo dei medesimi, nella mia qualità di presidente della Commissione difesa chiedo il consenso a sottoporre all'Assemblea, in deroga ai princìpi affermati il 1° febbraio ultimo scorso, l'opportunità di convocare la 4ª Commissione per discutere il disegno di legge n. 705-B, sul riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e già deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione. Da parte del Presidente del Consiglio è stata messa in rilievo l'urgenza del provvedimento.

Se l'Assemblea è d'accordo, la Commissione sarà convocata per giovedì mattina. Ovviamente non posso garantire che la Commissione approvi il disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera.

T A N G A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A N G A . Chiedo che l'8ª Commissione venga autorizzata ad esaminare il disegno di legge n. 1605, già approvato dalla Camera dei deputati, recante il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e relativo trattamento economico, considerato che si tratta di un provvedimento di rilevante portata da tempo atteso dal personale interessato.

Chiedo altresì, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che la Commissione venga autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Dinanzi a queste richieste, debbo innanzitutto ricordare, nei suoi esatti termini, la dichiarazione da me fatta all'Assemblea il 1° febbraio scorso, dopo l'annuncio delle dimissioni del Governo:

« Con le dimissioni del Governo, l'attività del Senato — legislativa, di controllo e di indirizzo — s'interrompe immediatamen-

te, secondo una prassi perfettamente conforme ai princìpi generali del nostro ordinamento costituzionale, che considera il Governo interlocutore indispensabile del Parlamento; detta prassi non ha mai sofferto eccezioni.

Pertanto, dopo l'annuncio delle dimissioni e prima che il nuovo Governo abbia ottenuto la fiducia, l'Assemblea e le Commissioni possono essere convocate per lo svolgimento di attività legislativa soltanto quando si debbano rispettare precise scadenze costituzionali, come la conversione dei decreti-legge e l'approvazione del bilancio dello Stato ».

Su queste dichiarazioni non furono mosse obiezioni; dunque l'Assemblea mostrò di farle proprie. E a queste regole sinora ci siamo attenuti.

Successivamente, da parte del Governo e di alcuni presidenti di Gruppi parlamentari, sono pervenute alla Presidenza pressanti richieste per rappresentare l'urgenza di alcuni disegni di legge. Ho ritenuto opportuno, perciò, stamane, convocare la Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari, per una valutazione della situazione. La Conferenza, all'unanimità, ha confermato la permanente validità del principio enunciato nella ricordata dichiarazione del 1° febbraio; tuttavia — del tutto eccezionalmente e in considerazione del fatto che il Governo attuale non è dimissionario nè colpito da sfiducia, ma in attesa della fiducia — la Conferenza ha convenuto che solo un limitatissimo numero di richieste, riferite a provvedimenti aventi carattere di effettiva e comprovata urgenza, potessero essere prese in considerazione.

Tenuto conto di ciò e di fronte alle tre richieste ora presentate, domando se vi sono obiezioni al loro accoglimento.

Poichè non vi sono obiezioni, le richieste stesse si intendono accolte.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

Ripresa della discussione e approvazione dei disegni di legge nn. 1594 e 1595

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge numero 1594.

Faccio presente che con l'approvazione degli articoli del disegno di legge si intendono approvate le tabelle e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi, comprendenti le modificazioni apportate dalle successive note di variazioni e dagli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Faccio altresì presente che l'articolo 2 — riguardando il totale generale della spesa, che potrebbe essere variato dall'eventuale approvazione di emendamenti — verrà accantonato per essere votato immediatamente prima dell'articolo 194.

Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , *segretario*:

(*Stato di previsione dell'entrata*).

Art. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1979, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n.* 1).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

P A L A, *segretario*:

(*Totale generale della spesa*).

Art. 2.

È approvato in lire 119.395.972.157.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1979.

P R E S I D E N T E. Come già detto in precedenza, l'articolo 2 non può essere votato in quanto concerne il totale generale della spesa. Pertanto esso viene accantonato e sarà votato immediatamente prima dell'articolo 194 relativo al quadro generale riassuntivo del bilancio.

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A, *segretario*:

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*).

Art. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 2).

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 4 500.000.000.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.100.000.000.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno finanziario 1979, è autorizzata in lire 31 miliardi e 902.800.000 ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

(*È approvato*).

Art. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 8.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 24.000.000.

(*È approvato*).

Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, l'ammontare dei contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per porre le stesse in condizione di provvedere all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 12.500.000.000.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le so-

cietà e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 2.000.000.000.

Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, è determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 11.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.053.000.000.

(*È approvato*).

Art. 12.

In relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, l'assegnazione dei fondi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 275.000.000.000, ivi compresa la somma di lire 60 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

(*È approvato*).

Art. 13.

In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi, per l'anno finanziario 1979, è stabilita in lire 40.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade — a carico del capitolo n. 7734 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario — dell'onere di lire 26.111.482.000 relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

(*È approvato*).

Art. 15.

A seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, per l'anno finanziario 1979 è autorizzato il versamento della somma di lire 58.607.622.000 al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, relativa all'ammortamento dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1979.

(*È approvato*).

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216, la somma occorrente per fronteggiare le spese relative al programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), derivante dall'attuazione della legge stessa, è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 60 milioni.

(*È approvato*).

Art. 17.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorren-

te per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonchè del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 11.630.000.000.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181, resta determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 621.252.403.000.

(*È approvato*).

Art. 19.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 723.888.577.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'amministrazione stessa per l'anno 1979.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1979 -31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 20.

Per l'anno finanziario 1979, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, restano stabilite nel complessivo importo di lire 110.669.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 21.

Ai sensi dell'articolo 10 — secondo comma — della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il fondo speciale da ripartire tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonchè tra le province di Trento e Bolzano per il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 90.163.000.000, di cui lire 20 miliardi destinati alla Regione Campania per interventi urgenti aventi per scopo la realizzazione di misure nel settore dell'igiene pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie dell'infanzia e lire 70.163.000.000 da ripartire secondo i criteri stabiliti nel predetto articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

(*È approvato*).

Art. 22.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 novembre 1975, n. 764, l'apporto dello Stato per sopperire alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente « Gioventù italiana » da versare al conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000.000.000, ed è iscritto al capitolo numero 4585 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Allo stesso capitolo è iscritta la somma di lire 4 miliardi da versare al predetto conto di tesoreria per le occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

(*È approvato*).

Art. 23.

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 3 febbraio 1976, n. 11, la somma occorrente per dare esecuzione agli accordi previsti dall'articolo 1 della legge stessa è determinata, per l'anno finanziario 1979, in lire 55.000.000.000 ed è iscritta al capitolo n. 4499 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.229.985.946.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1979.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1979-31 agosto 1979, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 25.

Per l'anno finanziario 1979, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II, III, IV, X, XIV e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 416.106.280.000 ed in lire 770.748.942.000.

(*È approvato*).

Art. 26.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 ottobre 1977, n. 863, la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma » è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 121.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.

(*È approvato*).

Art. 28.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1979, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione

delle elezioni politiche e amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni dei rappresentanti italiani in seno all'Assemblea delle Comunità europee dal fondo iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 ai capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

(*È approvato*).

Art. 31.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 15.911.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, numero 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Art. 32.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6862, 9002, 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

Art. 33.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferi-

mento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6802, 6803, 9525 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonchè tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

(*È approvato*).

Art. 34.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, nonché tra i menzionati capitoli nn. 1901 e 1979 del predetto stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 35.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli nn. 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

(*È approvato*).

Art. 36.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli numeri 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 37.

Il Ministro del tesoro, in relazione alla definizione dei relativi fabbisogni, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5941 e 5942 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

(*È approvato*).

Art. 38.

L'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.500.000.000.000 dal primo comma dell'articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è iscritto al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, concernente il finanziamento del fondo sanitario nazionale.

Al medesimo capitolo n. 5941 è iscritta la somma di lire 600.000.000.000 di cui al secondo comma del predetto articolo 31 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(*È approvato*).

Art. 39.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione alle esigenze del fondo sanitario na-

zionale, al prelevamento dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, delle eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, da destinare al fondo sanitario nazionale.

Tali eccedenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 40.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1979, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 8905 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980.

(*È approvato*).

Art. 41.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1979, buoni ordinari del tesoro per un importo massimo, al netto dei buoni da rimborsare, di 10.000 miliardi di lire secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonchè l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1979 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

Il limite dei buoni ordinari del Tesoro che può tenersi in circolazione nell'anno finanziario 1979 è stabilito nella somma di lire 55.000 miliardi.

È data facoltà, altresì, al Ministro del tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonchè di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

(*È approvato*).

Art. 42.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa, resta fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 3.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

(*È approvato*).

Art. 43.

Ai sensi dell'articolo 25 della legge 24 maggio 1977, n. 227, l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 10.000.000.000 ed è iscritto al capitolo n. 7775 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

(*È approvato*).

Art. 44.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 45.

Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1976, n. 356, resta depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

(*È approvato*).

Art. 46.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 47.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 48.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 49.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, numero 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi all'istituzione di un sistema di prestiti comunitari e a tal fine ad effettuare nell'anno 1979, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare della garanzia accordata dal-

l'Italia per il rimborso dei prestiti, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 52.

Gli importi compensativi monetari riscossi all'esportazione verso i paesi terzi che, a norma del regolamento CEE n. 1409/75 della Commissione, risultano compensati con le restituzioni all'esportazione dichiarate dall'Italia per lo stesso periodo, sono versati al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». Conseguentemente, i relativi importi sono assegnati all'organismo incaricato del pagamento delle restituzioni all'esportazione.

Le operazioni di spesa di cui al precedente comma sono imputate alla dotazione di cui al capitolo n. 5971 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

(*È approvato*).

Art. 53.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri restano accertati sul capitolo di entrata numero 1472 e sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia », ai fini della successiva assegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi monetari. La conseguente spesa trova imputazione a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1978 sono riferiti alla competenza dell'anno 1979 ai fini della correlativa spesa, da imputare alla dotazione del citato capitolo numero 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

(*È approvato*).

Art. 54.

Gli importi degli aiuti per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione degli animali e per il latte scremato trasformato in alimenti composti, previsti dal regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio in data 27 giugno 1968 e successive modificazioni ed integrazioni, recuperati all'atto dell'esportazione dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3709 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere riassegnati all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) a reintegro degli aiuti erogati per conto delle Comunità europee.

(*È approvato*).

Art. 55.

Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1° gennaio 1978 — a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 — dagli uffici doganali e da questi versati con im-

putazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versati al conto corrente di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia », ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.

(*È approvato*).

Art. 56.

In relazione al sistema definitivo adottato dall'Italia per il finanziamento del bilancio CEE per l'esercizio 1979 (art. 4 della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970), il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli n. 5976 e n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e, conseguentemente, tra i capitoli n. 3985 e n. 1203 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative*).

Art. 57.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 3).

(*È approvato*).

Art. 58.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(*È approvato*).

Art. 59.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1979, è stabilito in 100.

(*È approvato*).

Art. 60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1979, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, a talune Regioni in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni, e somme sostitutive dell'imposta locale sui redditi da attribuire alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quadriennio 1974-1977.

(*È approvato*).

Art. 61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 5475 e 5476 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979.

(*È approvato*).

Art. 62.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979 in relazione alle spese

autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60 e dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere con propri decreti, a variazioni compensative tra i citati capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 del predetto stato di previsione della spesa, concernenti spese per l'espletamento di concorsi, per corsi di formazione e di addestramento, per l'espletamento di corsi e seminari, per la divulgazione del nuovo sistema tributario e per il funzionamento del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

(*È approvato*).

Art. 63.

Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 64.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(*È approvato*).

Art. 65.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 66.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1979, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.

(*È approvato*).

Art. 67.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a pagare le spese per l'anno finanziario 1979 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n.* 1).

(*È approvato*).

Art. 68.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative*).

Art. 69.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 4).

(*È approvato*).

Art. 70.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in lire 113.715 milioni ed in lire 585.611.519.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla Relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1978.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1979, dalle leggi 28 marzo 1968, n. 437; 6 giugno 1974, n. 317; 1° marzo 1975, n. 47; 9 maggio 1975, n. 153; 5 agosto 1975, n. 412; 16 ottobre 1975, n. 493; 10 maggio 1976, n. 261; 10 maggio 1976, n. 352; 1° luglio 1977, numero 403.

(*È approvato*).

Art. 71.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative*).

Art. 72.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

(*È approvato*).

Art. 73.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(*È approvato*).

Art. 74.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 75.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1979, sono sta-

bilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n.* 1).

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

Art. 76.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 6).

P R E S I D E N T E . Avverto che anche l'articolo 76 deve essere accantonato, in relazione all'emendamento Tab. 12. 1 dei senatori Signori e Ajello.

Si dia lettura degli articoli successivi.

P A L A , *segretario*:

Art. 77.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come risulta modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 78.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.200.000.000.

(*È approvato*).

Art. 79.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 883, lo stanziamento del capitolo n. 3138 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia internazionale per l'energia, è fissato in lire 400 milioni.

(*È approvato*).

Art. 80.

Ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 435, lo stanziamento del capitolo n. 3134 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (U.N.D.P.), è fissato in lire 4.500 milioni.

(*È approvato*).

Art. 81.

Ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge 9 giugno 1977, n. 358, lo stanziamento del capitolo n. 8251 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente il contributo all'Agenzia spaziale europea (ASE), è previsto in lire 55 miliardi.

(*È approvato*).

Art. 82.

Ai sensi dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73, lo stanziamento del capitolo n. 1135 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, concernente le spese per il funzionamento del Comitato previsto dall'articolo 7 della detta legge 14 marzo 1977, n. 73, è fissato in lire 200 milioni.

(*È approvato*).

Art. 83.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

(*È approvato*).

Art. 84.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli nn. 1017 e 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

(*È approvato*).

Art. 85.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1979, in lire 530.000.000.

(*È approvato*).

Art. 86.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 87.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n.* 1).

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative*).

Art. 88.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 7).

(*È approvato*).

Art. 89.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, l'assegnazione di lire 13.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947 n. 27.

(*È approvato*).

Art. 90.

Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 28 giugno 1977, n. 394, lo stanziamento relativo alle spese per l'attività sportiva universitaria e per i relativi impianti, nonchè per il funzionamento dei comitati che sovraintendono alle attività medesime, è stabilito per l'anno finanziario 1979 in lire 2.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 91.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119 e 1578 dello stato di previsione

della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*).

Art. 92.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 8).

(*È approvato*).

Art. 93.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

(*È approvato*).

Art. 94.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1959, n. 451, occorrente a fronteggiare le momentanee deficienze di fondi presso i reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le scuole di polizia, in ordine ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 1.000 milioni.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato, per l'anno finanziario 1979, in lire 200 milioni.

(*È approvato*).

Art. 95.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(*È approvato*).

Art. 96.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 1).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

(*È approvato*).

Art. 97.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1979, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(*È approvato*).

Art. 98.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonchè il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 2).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

(*È approvato*).

Art. 99.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, numero 848, nonchè il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1979, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n.* 3).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*).

Art. 100.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 9).

(*È approvato*).

Art. 101.

È autorizzata, per l'anno 1979, la spesa di lire 709.300.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori concernenti costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di edifici pubblici statali e di altre costruzioni demaniali, nonché di edifici che interessano il patrimonio storico-artistico dello Stato;

b) alla costruzione e sistemazione dei porti, al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonchè alle escavazioni marittime;

c) alla costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche compresa la realizzazione di serbatoi per laminazione di piene;

d) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche;

f) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168, e 18 luglio 1962, n. 1101, nonchè dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141,

limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

(*È approvato*).

Art. 102.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 4.000.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonchè in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata — per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza — dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonchè dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

(*È approvato*).

Art. 103.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 6.000.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

(*È approvato*).

Art. 104.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati, ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonchè delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue aventi carattere interregionale di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

(*È approvato*).

Art. 105.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 250.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

(*È approvato*).

Art. 106.

È stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 1.600.000.000, di cui:

1) lire 100.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore dei Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.500.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(*È approvato*).

Art. 107.

È stabilito, per l'anno finanziario 1979, il limite di impegno di lire 5.000.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

(*È approvato*).

Art. 108.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

(*È approvato*).

Art. 109.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici, connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

(*È approvato*).

Art. 110.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1026, 1027 e 1139 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 9051 e 9175 ed a quelle fra i capitoli nn. 7006 e 7007 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 14 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

(*È approvato*).

Art. 111.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 112.

Per l'attuazione dell'articolo 17, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 9448 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1979, la quota parte dei residui esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978 sui capitoli numeri 7254, 7764, 8562, 8886, 8887, 8888, 8889 e 8896 del medesimo stato di previsione.

(*È approvato*).

Art. 113.

Le erogazioni di cui all'articolo 6 - quinto comma - della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.

(*È approvato*).

Art. 114.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n.* 1).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale — come da elenco n. 8 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 — è iscritto, nel bilancio dell'Azienda di cui sopra, l'apposito fondo di riserva iscritto al capitolo 242.

I prelevamenti dal detto fondo, nonchè le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

(*È approvato*).

Art. 115.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1979, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

(*È approvato*).

Art. 116.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

(*È approvato*).

Art. 117.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti

capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1979 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1979.

(*È approvato*).

Art. 118.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative tra i capitoli nn. 503, 504, 505 e 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1979 in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare alle dotazioni dei capitoli medesimi.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative*).

Art. 119.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 10).

(*È approvato*).

Art. 120.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202 e numero 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(*È approvato*).

Art. 121.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

(*È approvato*).

Art. 122.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1979, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti (*Appendice n.* 1).

(*È approvato*).

Art. 123.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 35.500.000.000.

(*È approvato*).

Art. 124.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*È approvato*).

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

Art. 125.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 11).

(*È approvato*).

Art. 126.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, numero 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 1).

(*È approvato*).

Art. 127.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

(*È approvato*).

Art. 128.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(*È approvato*).

Art. 129.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 137 e n. 138.

(*È approvato*).

Art. 130.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1979, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n.* 2).

(*È approvato*).

Art. 131.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1979, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nel-

l'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(*È approvato*).

Art. 132.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

(*È approvato*).

Art. 133.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1979, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113 n. 114, n. 115, n. 116, n. 117, n. 120, n. 121, n. 123, n. 124, n. 125, n. 126, n. 127, n. 128, n. 129 e n. 171.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative*).

Art. 134.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 12).

P R E S I D E N T E . In relazione a questo articolo sono stati presentati un ordine del giorno e un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Il Senato,

constatato che, secondo i dati forniti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, il pauroso tasso di mortalità infantile ha superato nell'anno 1978 i 17 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni di età;

rilevato che l'ONU ha richiesto ai paesi industrializzati di destinare all'aiuto allo sviluppo l'1 per cento del loro prodotto nazionale lordo, di cui almeno lo 0,70 per cento sotto forma di aiuto pubblico;

considerato che l'aiuto pubblico dell'Italia raggiunge appena lo 0,10 per cento e che di conseguenza il nostro Paese occupa l'ultimo posto nella lista dei paesi industrializzati che forniscono aiuti allo sviluppo;

constatato che questa grave inadempienza è destinata a ripetersi nei prossimi anni dato che nè il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979, nè il bilancio pluriennale per il triennio 1979-1981 prevede alcun adeguato intervento finanziario per avvicinare in maniera significativa l'impegno dell'Italia per lo sviluppo ai traguardi minimi indicati dall'ONU;

constatata altresì la perdurante proliferazione di armi sempre più costose, sofisticate e micidiali che sottrae enormi risorse, valutate in 400 miliardi di dollari all'anno, che dovrebbero essere impiegati per la costruzione di un nuovo ordine economico mondiale basato su una più equa distribuzione della ricchezza;

impegna il Governo:

ad aumentare il contributo ordinario dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo dallo 0,10 per cento all'1 per cento del prodotto nazionale lordo, richiesto come contributo minimo dalle risoluzioni delle Nazioni Unite;

a stanziare un altro 1 per cento del prodotto nazionale lordo, sotto forma di intervento straordinario « una tantum », come contributo alla soluzione del problema della fame.

La somma relativa dovrà essere reperita con apposite variazioni al bilancio dello Sta-

to per il 1979, con riferimento in particolare al bilancio della Difesa anche quale ulteriore manifestazione della volontà italiana di sostenere, favorire e accelerare il disarmo generale, graduale e controllato e di sottolineare la inscindibile connessione esistente fra disarmo e sviluppo nello spirito del Messaggio del Capo dello Stato: « si svuotino gli arsenali di guerra sorgenti di morte, si colmino i granai sorgenti di vita ».

9. 1594 . 1 POLLI, AJELLO, SIGNORI, LABOR, FINESSI, COLOMBO, CIPELLINI, NENNI, FERRALASCO, TERRACINI, VINAY

Alla *tabella 12*, al capitolo 2102 ridurre lo stanziamento di lire 1.600.000.000 e trasportare la somma al capitolo 3126 della tabella 6, stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Modificare di conseguenza il riassunto delle tabelle e il riepilogo generale.

Tab. 12.1 SIGNORI, AJELLO

A J E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J E L L O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che mi accingo ad illustrare porta, oltre alle firme del Gruppo socialista, anche quelle di autorevoli senatori di altri Gruppi politici, il senatore Terracini, il senatore Vinay, e ha avuto l'adesione anche di altri colleghi che non hanno avuto modo di firmarlo. Esso è il frutto di una riflessione comune che è stata fatta nel corso di un convegno che abbiamo tenuto qualche tempo fa e dei lavori di una commissione che da questo convegno ha preso vita. Le riflessioni di questo convegno e quelle più ampie che il convegno stesso ha suscitato su alcuni organi di stampa, ci hanno messo davanti ad una realtà assolutamente allucinante, a delle cifre terrificanti sulla mortalità attuale nel mondo e in particolare sulla mortalità infantile. Abbiamo la certezza che nel corso di quest'anno 1979 circa 17 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni moriranno. In base a previsioni ragionevoli possiamo dire che per il 2000 700 milioni di persone saranno attanagliate dalla tragedia della fame.

Quello che ci pare più impressionante in questa faccenda è il fatto che noi siamo portati a registrare nella nostra memoria queste cifre terrificanti senza un apparente turbamento, come se una sorta di pigrizia mentale o di fatalismo ci inducesse a considerare questa specie di morte collettiva, di morte di massa anonima come moralmente impercettibile e quindi sostanzialmente irrilevante.

Ebbene, uno dei motivi che ci hanno indotto ad iniziare questa campagna, con dibattiti e con iniziative anche parlamentari come l'ordine del giorno che stiamo discutendo, è quello di porre all'attenzione dell'opinione pubblica questo drammatico problema e di lottare contro questo fatalismo. È necessario che l'umanità bianca e « civilizzata » dei paesi industrializzati si renda conto che questa tragedia, questo olocausto non è il frutto di una ineluttabile maledizione biblica, ma è la risultante di una iniqua ripartizione della ricchezza e dello sviluppo, che esiste una equazione precisa tra reddito e mortalità, in particolare mortalità infantile, e che su questa equazione è possibile intervenire con mezzi umani. Cioè, è un'equazione la cui modifica è alla portata delle umane possibilità.

Quindi il primo obiettivo che ci siamo prefissi è quello di aumentare le risorse che vengono destinate all'aiuto allo sviluppo, risorse che oggi risultano largamente insufficienti e che vengono elargite con una logica falsamente filantropica e sostanzialmente di sfruttamento. Le Nazioni Unite hanno chiesto che l'1 per cento del prodotto nazionale lordo dei paesi industrializzati venga devoluto all'aiuto allo sviluppo; di questo 1 per cento almeno lo 0,70 sotto forma di aiuto pubblico. La media attualmente raggiunta dai paesi industrializzati è dello 0,35 per cento; l'Italia è largamente al di sotto di questa media. Con lo 0,10 per cento, il nostro paese occupa l'ultimo posto tra i paesi industrializzati che fornisco-

no aiuto pubblico allo sviluppo. E questo 0,10 per cento è ripartito in modo inquietante perchè gli 8 decimi sono concessi sotto forma di aiuto multilaterale, in larga misura obbligatorio perchè dipendente da impegni internazionali precedentemente assunti. Solo 2 decimi (quindi una percentuale assolutamente irrisoria) vengono concessi sotto forma di aiuto bilaterale e quindi hanno un carattere di volontarietà.

Ci sono tuttavia alcuni paesi che hanno raggiunto il traguardo indicato dall'ONU: i paesi scandinavi, ad esempio, e, per restare all'interno della Comunità europea, l'Olanda.

Quello che chiediamo col nostro ordine del giorno è che l'Italia raggiunga questo livello e si ponga all'avanguardia nell'aiuto allo sviluppo, invece di essere essa stessa una sorta di indice di retroguardia con il livello più basso di impegno tra i paesi industrializzati.

L'obiettivo è certamente impegnativo per le finanze dello Stato, ma non è irrealizzabile, solo che si abbia la volontà di raggiungerlo valutando adeguatamente l'importanza che il suo conseguimento ha anche per quanto riguarda un corretto e realistico svolgimento della nostra politica estera. Si tratta di essere all'avanguardia non soltanto sul piano quantitativo, raggiungendo i livelli indicati come minimi, e non come ottimali, dall'ONU, ma anche sul piano qualitativo, cercando cioè di rompere un vecchio schema di rapporto ineguale fra sfruttatori e sfruttati che sembra caratterizzare ancora oggi la filosofia dell'aiuto allo sviluppo.

C'è a tutti i livelli del dialogo tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, sia a livello UNCTAD sia a livello Nord-Sud, una sorta di sordità tra i vari interlocutori. I paesi del terzo mondo chiedono dei modelli nuovi di cooperazione; chiedono la stabilizzazione dei prezzi delle materie prime e la creazione di un fondo comune; chiedono che si risolva in qualche modo il tragico problema dell'indebitamento; chiedono un codice di condotta per il trasferimento delle tecnologie; chiedono l'aumento degli aiuti finanziari e misure particolari per i paesi più poveri e più sfavoriti.

A queste richieste gli occidentali continuano ad opporre un *fin de non recevoir*, una risposta sostanzialmente negativa, senza farsi carico di formulare proposte alternative. Crediamo che l'Italia possa dare un contributo importante perchè questa filosofia venga sostanzialmente mutata e si passi invece ad una logica di rapporti paritari nel comune interesse, al di fuori da ogni logica caritatevole o filantropica.

E bisogna dare atto al Governo che dei passi avanti in questi ultimi tempi sono stati fatti per quello che riguarda la filosofia dell'aiuto allo sviluppo, con l'approvazione della nuova legge sulla cooperazione. Questa legge ha cambiato in qualche modo la filosofia dell'aiuto italiano, passando dal concetto settoriale di assistenza tecnica a quello più ampio ed impegnativo di cooperazione complessiva allo sviluppo.

Bisogna dire, però, che a questa architettura legislativa certamente moderna e nuova, che dà una risposta positiva alle istanze avanzate dai paesi del terzo mondo, non ha corrisposto un impegno finanziario adeguato, ed è questa la ragione per la quale abbiamo posto al primo punto del nostro ordine del giorno l'aumento dell'impegno finanziario fino al raggiungimento dell'obiettivo dell'1 per cento indicato dall'ONU.

Ma nel nostro ordine del giorno abbiamo chiesto qualcosa di più: abbiamo chiesto un altro 1 per cento sotto forma di intervento straordinario. Questa sorta di *una tantum* ha destato perplessità ed è stata considerata come un segno di irresponsabilità perchè indicherebbe obiettivi smisurati ed utopici.

Probabilmente nella logica con la quale noi vediamo oggi le cose questi obiettivi sono smisurati ed utopici; ma lo scopo non ultimo di questa richiesta è quello di turbare in qualche modo l'opinione pubblica distratta, di svegliare le coscienze. Ho la sensazione che delle coscienze più sveglie valuterebbero diversamente il rapporto tra realismo ed utopia.

Questo 1 per cento che noi chiediamo in più non è da devolvere ad opere assistenziali. In questo senso le critiche che sono venute anche su organi di stampa nel corso del dibattito a cui accennavo prima mi

sono parse degne di considerazione. C'è la preoccupazione che si voglia affrontare questo problema in maniera caritatevole ed assistenziale, attuando delle iniziative di immediato effetto ma che poi, nel tempo lungo, finiscono per mantenere immutati i problemi che abbiamo davanti. Non è questa la destinazione che noi pensiamo di dare all'1 per cento in più che chiediamo al Governo di reperire nelle pieghe del bilancio dello Stato.

Questo 1 per cento dovrebbe servire per ricercare in forma sperimentale nuove e più efficaci strade per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Infatti, se è grave la carenza dei mezzi che oggi mettiamo a disposizione dei paesi in via di sviluppo, è altrettanto grave il modo con il quale quei pochi mezzi disponibili vengono utilizzati.

Non è giusto, come è stato detto, che i poveri dei paesi ricchi debbano fare dei sacrifici a beneficio dei ricchi dei paesi poveri; e questo, bisogna ammetterlo, in qualche caso è accaduto.

Bisogna tenere presente che questa tragica situazione con la quale oggi siamo confrontati non ce la troviamo davanti per caso e all'improvviso; ma ce la troviamo davanti dopo due decenni di Nazioni Unite per lo sviluppo. Essa è il simbolo del fallimento non tanto dei programmi bilaterali e multilaterali che le Nazioni Unite hanno attuato in questi anni, quanto del modello di sviluppo complessivo che ha ispirato questi programmi.

Sono persuaso che il frutto più amaro del colonialismo è probabilmente quello di avere imposto ai paesi del terzo mondo modelli culturali, modelli di sviluppo, modelli politici, modelli economici che non hanno niente a che fare con la loro storia, con la loro cultura, con le loro tradizioni. Appena conquistata l'indipendenza, molti di questi paesi si sono affrettati ad organizzare costosi eserciti di prestigio e ad avventurarsi in piani ambiziosi di industrializzazione spesso con un basso tasso di occupazione, con delle tecnologie sofisticate, anche queste di prestigio e sostanzialmente dipendenti dai paesi che le davano, e hanno concentrato gli investimenti in poche zone urbane, mentre la stragrande maggioranza della popolazione agricola restava a vivere e a morire di una agricoltura eufemisticamente chiamata di sussistenza.

Ebbene c'è necessità — e tutti l'ammettono — di cambiare questi modelli, di trovare nuovi modelli di cooperazione e nuovi modelli di aiuto allo sviluppo. Da più parti, da intellettuali, da studiosi singoli, da organismi non governativi e da agenzie internazionali, si comincia a proporre un nuovo modello di sviluppo basato su quelli che si chiamano i *basic needs*, cioè i bisogni fondamentali; un modello che dà priorità alla lotta contro la fame, un modello che mira alla costruzione di un nuovo ordine agricolo alimentare mondiale, se volete parafrasare il nuovo ordine economico mondiale al quale tutti tendiamo come mezzo per superare definitivamente la disparità tra paesi ricchi e paesi poveri.

Infatti non basta che la terra produca cibo per tutti, ma è necessario che questo cibo venga prodotto nelle regioni e nei paesi che dovranno consumarlo in modo da stabilire un equilibrio fra bisogni e produzione.

Riteniamo che questo modello sia valido e ci indichi un nuovo modo di impostare la cooperazione fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Per questo chiediamo che il secondo 1 per cento vada destinato ad iniziative immediate che si muovano nell'ottica di questo diverso rapporto di collaborazione.

Non è facile realizzare un piano di questo genere perchè occorre innanzitutto vincere la diffidenza legittima dei paesi in via di sviluppo i quali da anni sono abituati a trattare con un interlocutore gattopardesco (bisogna che tutto cambi se vogliamo che tutto resti com'è) e quindi temono che questo sia un ennesimo *éscamotage* per ritardare l'industrializzazione o per non procedere al trasferimento di tecnologie. E l'unico modo per vincere questa diffidenza è quello di dare dimostrazione di perfetta buona fede. Per questo abbiamo chiesto che vengano reperite a questo scopo risorse *ad hoc* che non intacchino l'aiuto ordinario portato a livelli di avanguardia. Questa è la ragione per la quale chiediamo che i due 1 per cento

restino separati e siano destinati a iniziative diverse, in modo da evitare una commistione che potrebbe essere considerata con sospetto da chi riceve gli aiuti.

Ora, onorevoli colleghi, in questa richiesta, al di là del problema morale, la cui importanza e il cui valore non sfuggono a nessuno, vi è anche l'individuazione di un ruolo specifico dell'Italia e della sua politica estera. Ci si potrebbe chiedere perchè l'Italia deve fare tutto questo e perchè dobbiamo stare all'avanguardia nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Perchè noi, non grande potenza, senza grandi mezzi, dobbiamo essere i primi della classe? È forse una questione di politica di prestigio? No, onorevoli colleghi. Questa vocazione dell'Italia nasce dalla sua stessa collocazione storica e geografica. Situata al centro del Mediterraneo come un ponte fra due continenti, l'Europa e l'Africa, l'Italia ha sempre avuto due anime: l'una volta all'Europa e l'altra volta al Mediterraneo. Essa sentiva che i suoi legami culturali la ancoravano saldamente all'Europa, ma lo sviluppo della sua economia, specie nelle regioni del Mezzogiorne, la legava all'ipotesi della costituzione di un'area di coprosperità mediterranea. Oggi siamo in presenza del dato oggettivo, che tutti i paesi industrializzati dell'Europa hanno ormai acquisito, che esiste una interconnessione profonda fra l'Europa e il terzo mondo, in particolare tra l'Europa e l'Africa. Questa Europa, priva di materie prime e di energia, ma ricca di tecnologie, ha bisogno di integrarsi con un continente che ha i problemi opposti, è ricco di materie prime e di energia e carente di tecnologia.

Sarebbe pertanto assolutamente singolare se l'Italia, in questa fase nella quale sembra che la sua vocazione trovi finalmente uno sbocco naturale, restasse alla finestra e lasciasse ad altri il ruolo di protagonista. E non si può certo giocare un ruolo da protagonista se si affrontano grandi problemi con l'ottica dei contabili di una azienda artigianale a conduzione familiare.

È stato osservato che faremmo bene a occuparci, prima che dei bambini del terzo mondo, dei bambini di Napoli. Capisco lo stato d'animo di chi pone questo problema. Ma debbo dire che per i bambini di Napoli c'è tutto il bilancio dello Stato. Lo Stato nel suo complesso deve farsi carico del dramma dei bambini di Napoli. Per converso, quando destiniamo invece una parte piccola, come l'1 per cento, del nostro reddito nazionale lordo all'aiuto allo sviluppo, per attivare le economie dei paesi del terzo mondo, contribuiamo a creare nuovi mercati e un'area di sviluppo economico comune, contribuiamo a risolvere anche il problema del Mezzogiorno e quindi anche quello dei bambini di Napoli.

Non è quindi soltanto un problema di imperativi morali che abbiamo davanti, e non sarebbe poca cosa, ma vi è anche il problema di una lungimirante difesa dei nostri interessi. In questo contesto credo che la nostra richiesta appaia meno sproporzionata o utopica. Ho l'impressione che l'utopia che noi difendiamo oggi sia più realistica del realismo di molti realisti di professione. Mi rendo conto delle difficoltà che lo stesso Ministro ha sottolineato nella sua replica, per il fatto di non essere nella pienezza dei suoi poteri.

Non pretendo perciò che l'ordine del giorno venga accettato come vincolante. Mi basterebbe che il Governo l'accettasse come raccomandazione; si potrebbero studiare in un tempo successivo i modi, i tempi e le fonti dalle quali reperire i mezzi finanziari per far fronte all'impegno che oggi chiediamo. Noi abbiamo indicato una prima fonte nel bilancio della difesa non con intento punitivo, ma come atto simbolico; proprio perchè riteniamo che ci sia una connessione inscindibile tra disarmo e sviluppo. Il bilancio della difesa quest'anno prevede un aumento del 20 per cento; se lo lasciassimo immutato in valori reali, aumentandolo di quello che presumiamo sarà il deprezzamento della lira nell'anno avvenire, ovvero il 12 per cento, avremmo un 7-8 per cento disponibile. Naturalmente, dato che l'impegno di spesa è molto più grande, dovremo trovare altre fonti.

E comunque, quale che sia l'esito di questa iniziativa, intendiamo proseguire la nostra battaglia al di fuori di quest'Aula, perchè la riteniamo una battaglia di civiltà.

Come diceva giustamente il presidente Carter « nessuna pace e nessun equilibrio mondiale stabile può essere costituito se un terzo dell'umanità vive nell'opulenza, mentre due terzi hanno fame ».

Ricordo quando qualche mese fa andai nell'Africa australe con il mio compagno Olaf Palme. Sulle rive dello Zambesi, al confine tra lo Zambia ed il Sudafrica, davanti alle cascate Vittoria, egli pronunciò un discorso in cui disse: « Qui siamo ai confini della dignità umana ».

Qualcuno gli fece notare che il confine della dignità umana era molto più indietro: tra paesi ricchi e paesi poveri, tra povertà ed opulenza.

Credo che il nostro ordine del giorno sia un contributo per fare avanzare questo confine della dignità umana, persuaso come sono che una civiltà che dovesse accettare questo confine come dato permanente della sua storia sarebbe una civiltà senza futuro. (*Applausi dalla sinistra*).

V I N A Y . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Senatore Vinay, l'ordine del giorno è già stato illustrato, tuttavia la Presidenza le concede di illustrare brevemente la posizione del suo Gruppo.

V I N A Y . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non solo a nome mio, ma a nome del Gruppo, vorrei aggiungere qualche breve parola. È strano che in questi due anni e mezzo-tre che sono in Senato si sia trovato così poco spazio per un discorso su questo argomento.

Onorevole Ministro, non vorrei che il grido del sangue di Abele sparso sulla terra fosse messo a tacere. Nel convegno citato dal collega Ajello hanno parlato uomini di tutti i partiti ed il presidente della *Pax Christi* internazionale, il vescovo Betazzi, portò un messaggio molto forte che concluse dicendo: Caino, dove è tuo fratello? Ora da un convegno come questo è venuto fuori un appello all'opinione pubblica perchè non dimentichi problemi così vasti come quelli che derivano dalla fame nel mondo, fame che va crescendo via via nei mesi e negli anni con lo svilupparsi distorto della nostra civiltà e con il moltiplicarsi della popolazione nel mondo.

Premesso, per conto mio, che nessuna politica nazionale è realistica se non nel contesto planetario, per l'interazione che esiste tra la nostra politica e quella di tutti gli altri paesi, i due problemi più giganteschi che ci sono davanti sono il disarmo e lo sviluppo. Mi lamento che se ne parli poco: sono due problemi giganteschi ai quali non possiamo sottrarci nella nostra politica. Nella bellissima relazione che l'amico Ajello ha fatto nella Commissione esteri, si metteva in evidenza verso quale futuro noi andiamo, con i dati alla mano. I due problemi, disarmo e sviluppo, sono correlati fra loro, anche se non interamente. Voglio sottolineare infatti che, quando si dice che sono stati spesi 400 miliardi di dollari in armamenti (ed è una cifra che abbiamo standardizzato, perchè si riferisce al 1977 ed ora sarà molto superiore), si ragiona sempre in questi termini: se fossero destinati allo sviluppo, potremmo realizzare — come dice il presidente del nostro Gruppo — 250 ospedali al giorno, potremmo trasformare il Sahara in un giardino, potremmo dare cibo a tutti quanti. Però si tratta di una correlazione relativa, perchè lo sviluppo non dipende solo dal disarmo, ma da quale tipo di società vogliamo edificare, da quale tipo di economia vogliamo assumere, da quale tipo di cultura vogliamo scegliere. C'è differenza profonda tra mutamento e sviluppo e non potremmo dire che noi, popoli del Nord occidente, siamo sviluppati: abbiamo mutato le nostre abitudini, abbiamo automobili ed elettrodomestici, abbiamo tutto, ma la nostra mentalità è quella di una volta e non abbiamo una società degna di una cultura veramente nuova. Lo sviluppo è una nuova cultura, è un nuovo futuro, che non abbiamo nelle mani.

È chiaro tuttavia che l'*handicap* maggiore allo sviluppo è dato dalla corsa agli armamenti. Potete osservare che gli armamenti sono la voce maggiore nei bilanci di tutti gli Stati, persino — ed è estremamente triste — di quelli degli Stati sottosviluppati. Ma l'*handicap* non si misura soltanto nei

costi degli armamenti, ma anche nella tensione tra gli Stati, nella atmosfera di sfiducia che ne deriva, che uccide ogni fantasia creativa ed ogni consenso multilaterale verso un futuro nuovo di giustizia e di pace. Di tutto ciò ne subiscono le conseguenze le nuove generazioni che non hanno e non trovano questa tendenza verso un nuovo futuro.

Voglio dire due parole sulle somme che il nostro bilancio stanzia per la difesa. È stato già rilevato dal collega Ajello: praticamente diamo più di quanto l'Alleanza atlantica ci chieda (ci viene chiesto un aumento del 3 per cento, mentre noi diamo il 3,7 in più ancora), mentre siamo nazione con frontiere sicure. La sola ragione di questo aumento, a mio avviso, è nell'agganciamento ad uno dei blocchi, mentre l'Italia anche nella sua libertà limitata potrebbe esercitare una funzione di equilibrio, di riavvicinamento, di distensione tra i popoli. Ho sempre visto la funzione della nostra nazione nell'affratellamento dei popoli e non negli schieramenti opposti, nei muri di divisione.

Oggi, tanto più che l'equilibrio bipolare sembra rotto, spazi nuovi per un'azione di pace e di distensione si sono aperti sulle possibilità di vita dell'umanità: da una parte Carter parla dei diritti umani, dall'altra Breznev propone un patto di non aggressione; voglio rilevare anche che nella dichiarazione dei membri del Patto di Varsavia vi è come proposta l'abolizione della NATO e del Patto di Varsavia insieme e la necessità di creare uno spirito di reciproca fiducia. Ci può essere una motivata diffidenza sia verso gli uni che verso gli altri ma ci può essere anche una motivata speranza di poter agire in questo contesto, negli spazi di queste dichiarazioni per una azione nuova alla quale credo che la nostra Italia possa essere chiamata, oltre tutto per le ragioni già dette dal collega Ajello, per la sua posizione geografica.

Voglio notare ancora che i movimenti in favore della pace sono in un crescendo enorme nel mondo: già dieci anni fa, partecipando ad una conferenza mondiale per il disarmo, fui stupito di vedere quanto forti fossero questi movimenti; recentemente abbiamo fondato un comitato italiano per il disarmo, tre-quattro mesi fa; dal convegno citato è scaturito un altro comitato contro la fame e per il disarmo; ieri a Torino abbiamo avuto una riunione per creare un movimento in favore dello sviluppo e contro gli armamenti, oltre tutti i movimenti esistenti; la marcia Perugia-Assisi ha visto raccolti uomini di tutte le tendenze, bambini e donne.

A questo punto faccio una constatazione: i governi sono per gli armamenti e il popolo grida per la pace, vuole la pace, mentre noi ogni anno aumentiamo le spese per gli armamenti. Un'Italia che non pensi tanto alle « sacre frontiere » — vorrei sapere chi ha inventato questa espressione — ma piuttosto al sacro diritto dell'umanità a vivere o a sopravvivere, una tale Italia sarebbe un indice verso un mondo nuovo, darebbe un valore di testimonianza coerente.

Non dobbiamo mai dimenticare la vocazione di una nazione. Le masse popolari che pensano più alla vita che al prestigio nazionale darebbero il pieno appoggio ad un'opera del genere: non penso ci sarebbero proteste se il bilancio della difesa fosse ridotto in favore di opere di pace, per combattere il terrorismo alla radice, per combattere la droga (ho lavorato molti anni con la gioventù e per quel che sento temo che la droga, dilagando a macchia d'olio, ci toglierà il tessuto necessario per la futura società). Su questi temi dobbiamo impostare le nostre finanze: senza dimenticare gli emigrati, soprattutto sullo sviluppo dei paesi emergenti del terzo mondo, sulla lotta contro la denutrizione, la fame e la mortalità infantile (17 milioni di bambini morti da 1 a 5 anni). Ricordate le statistiche della gente morta di fame: basta vedere la carta economica del mondo per rilevare che dove il prodotto nazionale lordo diventa molto basso, la mortalità è molto alta; ci sono dei paesi dell'Africa in cui il livello di mortalità media si colloca a 35 anni.

Per questo direi, onorevole Ministro, che sarebbe saggio diminuire il bilancio della difesa e aumentare il bilancio del Ministero degli affari esteri che è insufficiente. È insufficiente perchè su di esso gravano le spese per le relazioni pacifiche che possono

creare un'atmosfera di distensione e di fiducia (e in questo campo si fa veramente poco; si dovrebbe fare molto di più), i fondi per l'aiuto agli emigrati, i fondi per lo sviluppo (adesso si è creato un dipartimento per lo sviluppo e speriamo che le pastoie burocratiche non impediscano le sue azioni concrete), i fondi per i soccorsi per le calamità naturali. Vedo nel bilancio la previsione di 100 milioni per questo scopo. Sapete tutti che nell'ultima grande calamità naturarale che si è rovesciata sul Sud-Vietnam sono state sommerse dalle inondazioni nove province e ci sono oltre 4 milioni di persone senza tetto. Ora, i fondi stanziati non basterebbero neanche per questo. Ci vorrebbero dei grandi aiuti. Nella misura nella quale noi diamo, noi siamo, non nella misura nella quale noi teniamo. Non siamo uomini in quanto possediamo o abbiamo da far crescere il nostro prestigio. Siamo uomini in quanto abbiamo il senso della vita, il senso della vita dell'umanità. È su questo discorso che voglio insistere. All'UNICEF noi diamo 400 milioni. Siamo gli ultimi perchè la Spagna stessa dà 2 miliardi.

Su questo e sulla morte dei 17 milioni di bambini l'ordine del giorno vuole attirare l'attenzione del Parlamento e del Governo. Come è detto nell'ordine del giorno, il contributo che si chiede è dieci volte superiore a quello che si dà: diamo lo 0,1 per cento del prodotto nazionale lordo mentre è chiesto l'1 per cento. E si chiede *una tantum* un altro 1 per cento. Questo ha valore di richiamo verso una mutata direzione di marcia. Perchè scartare l'idea che questo richiamo parta da noi malgrado la situazione economica sia difficile? Sarebbe non comprendere il cammino che dobbiamo intraprendere. Più siamo poveri, più alto è il valore del segno che si dà. E di questi segni l'umanità ha bisogno. E perchè l'Italia non deve fare questo passo?

Certo i saggi — ho sempre pensato che ci sono troppi saggi; sarebbe meglio che ci fossero più ingenui — possono dire che salvare cinque o sei milioni di bambini non risolve il problema e anzi forse lo peggiora. Ma meno ancora risolvono la situazione le molte dottrine sullo sviluppo non accompagnate da segni di coerenza. E il popolo ascolterà sempre più un politico coerente che un teorico che vive in astrazioni ancora più irrealizzabili.

L'ordine del giorno chiede un'azione forte. Il suo valore sta in questo, sta nell'esagerazione, sta nel dire: abbiamo dato lo 0,1, diamo l'1 per cento, più un altro 1 per cento quest'anno. Il valore del segno sta proprio in questo. Vi è bisogno di scuotere l'opinione pubblica dal letargo. Ne abbiamo bisogno come nazione. E vedreste che se ne risentirebbe anche presso le generazioni giovanili perchè le nuove generazioni non sanno per che cosa vivono. Insegniamo loro a vivere per gli altri e non avremo più nè droga nè terrorismo. Bisogna invertire la direzione di marcia. È questo il valore che vogliamo dare: scuotere l'opinione pubblica dal letargo, dall'assuefazione alla tragedia irreparabile, che è causa di disorientamento anche della gioventù, scuotere, signor Ministro, dalla *routine* amministrativa, perchè niente è più pericoloso che essere presi dai suoi ingranaggi, per scoprire il tempo opportuno quando questo ci è offerto per intervenire ed agire.

È in questo senso che chiediamo di recepire in una maniera o nell'altra l'ordine del giorno che, dopo tutto, possiamo dire non viene dai partiti ma viene dal popolo che queste cose le sente. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

S I G N O R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S I G N O R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprestandomi ad illustrare brevemente il mio emendamento, dico subito che non sono d'accordo con l'affermazione del senatore Vinay quando poco fa diceva che abbondano i saggi. Non credo che abbondino i saggi: troppo spesso abbondano invece i cinici che, per di più, sono convinti di essere saggi e di essere estremamente intelligenti. Per me si tratta di cinismo se si considera la scarsa attenzione che alcuni colleghi hanno prestato all'intervento del collega Ajello e a quello del senatore Vinay. Si è trovato modo, addirittura, di dar

luogo a battute di spirito attorno a vicende drammatiche come quelle delle quali si è parlato nel corso di questa seduta. Altro che saggezza: cinismo!

La posizione generale del Partito socialista italiano attorno al problema della fame nel mondo, dei paesi sottosviluppati, della mortalità infantile è contenuta nell'ordine del giorno che il senatore Ajello ha illustrato poco fa e che si può definire una battaglia di civiltà che il Partito socialista intende portare avanti nel Parlamento e nel paese.

Signor Ministro, riteniamo che almeno una considerazione dovrebbe balzare agli occhi e dovrebbe indurre il Governo ad accogliere questo emendamento: solo il 10 per cento dei bambini del terzo mondo viene vaccinato e quindi malattie come la pertosse, la tubercolosi, la poliomielite, il morbillo, che nei paesi sviluppati sono in larga misura sotto controllo, seminano la morte in quelle regioni del mondo. Eppure l'UNICEF ha calcolato che vaccinare tutti gli 80 milioni di bambini che nel 1979, anno del bambino, saranno nati nel terzo mondo costerebbe appena 50 milioni di dollari, una somma irrisoria rispetto ai 400 miliardi di dollari che si spendono nel mondo per gli armamenti.

Questo emendamento, onorevole Ministro, lei e tutti i colleghi lo comprendono benissimo, ha un carattere simbolico . . .

B O N I N O . Sono 5.000 miliardi.

S I G N O R I . Ecco la trovata del collega di Democrazia nazionale, che parla di 5.000 miliardi da tanto tempo come se avesse messo un disco: evidentemente non ha letto il mio emendamento.

A J E L L O . Questo riguarda l'ordine del giorno. L'emendamento invece parla di 1 miliardo e 600 milioni.

S I G N O R I . Giusto. L'emendamento prevede la riduzione di un capitolo del bilancio della difesa di 1.600 milioni da destinarsi a scopi che chi ha letto l'emendamento conosce. Cambiamo disco . . .

P A Z I E N Z A . Fa prima a cambiare disco lei e a venire alla illustrazione dello emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, se vuole può intervenire sull'emendamento. La prego di non interrompere.

S I G N O R I . Io non ho che da andare avanti con il mio discorso che è un discorso serio. La sua è una stonatura e la prego di starsene zitto se deve fare brutte figure come quella che ha fatto proprio ora.

Volevo dire che il nostro è un emendamento simbolico che non stravolge il bilancio della difesa e tanto meno stravolge il bilancio generale dello Stato; vuole rappresentare soltanto un'indicazione, un esempio. Vuole soltanto dimostrare che, al di là delle parole nobili e delle commozioni apparentemente sincere, dinanzi a tante miserie, c'è chi veramente crede che qualche cosa debba essere fatto nel concreto e non soltanto a chiacchiere per contribuire a rimediare ad una piaga che è veramente una delle più gravi che l'umanità oggi sopporta.

Mi auguro che l'onorevole Ministro abbia compreso fino in fondo lo spirito che ci ha mosso nel presentare questo emendamento e che voglia esprimere parere favorevole al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sull'ordine del giorno e sull'emendamento in esame.

C A R O L L O , *relatore per la spesa.* Signor Presidente, l'ordine del giorno è nobile ed è difficile che alcuno non colga tutti gli aspetti ed i contenuti morali di questo documento. In effetti si parla di 400 miliardi di dollari destinati alla distruzione dell'umanità a mezzo delle armi e credo che questi miliardi siano spesi, per quanto è possibile orientarsi in questo tipo di spese, solo dalle due grandi potenze. Se le due grandi potenze da sole destinassero l'1 per cento di questi 400 miliardi ad aiuti di civiltà, non c'è dubbio che le conseguenze sul piano umano e civile sarebbero notevoli.

Ma non voglio andare, data l'ora, a considerazioni di carattere contabile perchè forse si diminuirebbe anche il valore umano di un problema così rilevante e che ognuno di noi dovrebbe sentire nella propria coscienza prima ancora di sentirlo nella propria posizione di politico.

Sono però obbligato, per quanto attiene all'emendamento, a dire che forse esso è irricevibile perchè si tratta di attribuire all'UNICEF 1 miliardo e 600 milioni di lire invece di 400 milioni di lire. Non che lo UNICEF non meriterebbe questo e anche più di questo. Solo che la legge istitutiva del contributo fissa in 400 milioni di lire all'anno tale contributo e con legge di bilancio non si può modificare una norma sostanziale. Se si trattasse della legge finanziaria potremmo farlo.

Allora mi permetterei di suggerire ai colleghi di presentare una legge modificativa del contributo e penso che le Commissioni di merito e quest'Aula non potrebbero respingere senza motivazione un provvedimento del genere ma lo accoglierebbero con l'unica motivazione — mi rifaccio al collega Vinay — di avere il senso della dignità umana che non può essere vissuto in termini di orgoglio personale, ma di adesione, di solidarietà, di fratellanza nei confronti di tutti gli uomini.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ho ascoltato con grande attenzione l'illustrazione dell'emendamento alla tabella 12. Le osservazioni che sono state fatte per motivare l'emendamento toccano una materia che è insieme politica e più ampiamente umana. Non avrei nulla da obiettare alle singole cose che ho sentito ed al modo con cui sono state dette.

Devo tuttavia far presente, come del resto ha fatto presente il senatore Carollo, che la legge di bilancio non può recare modificazioni a stanziamenti introdotti da singole disposizioni legislative. Pertanto è tecnicamente non proponibile questa strada per raggiungere l'obiettivo che i proponenti si sono assegnati. Il Governo, quindi, guarderà con estremo interesse altre soluzioni e chiede, anche per non pregiudicare l'esito di una futura discussione, che i proponenti ritirino il proprio emendamento con questa motivazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno vorrei far presente che esso, dal punto di vista delle grandezze che investe per quanto concerne la finanza pubblica, è di estremo impegno perchè si tratta di una profonda modificazione nella cosiddetta allocazione delle risorse.

Vorrei far presente che il Governo si trova in una posizione singolare. È già stato ricordato che non è esattamente un Governo che abbia avuto la sfiducia del Parlamento, ma in ogni caso è un Governo che non ha ancora la pienezza dei suoi poteri. È per me, pertanto, una responsabilità sproporzionata alla mia attuale capacità di decidere quella di trasferire somme rilevanti — ed è giusto che siano rilevanti nelle intenzioni dei proponenti — da una allocazione già prevista ad altra più commendevole, quale quella che qui viene individuata. Anche in questo caso, quindi, vorrei che una discussione approfondita su questa materia venisse fatta quando il Parlamento avrà un interlocutore in grado di essere pienamente responsabile delle sue risposte e delle sue decisioni. Rivolgo anche in questo caso una richiesta analoga a quella formulata per l'emendamento.

A J E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A J E L L O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento credo che le argomentazioni portate dall'onorevole Ministro abbiano una loro validità e quindi, se c'è l'impegno del Governo a trovare in un tempo successivo una strada diversa per raggiungere lo stesso obiettivo, cioè per aumentare il contributo all'UNICEF nella misura prevista dall'emendamento, possiamo ritirare l'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, invece, insisterei nel mantenerlo, rimettendomi alla valutazione del Presidente sulla sua votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Ajello, devo precisarle che, in relazione all'orientamento assunto concordemente da tutti i Capigruppo del Senato, si ritiene che il Governo non sia attualmente in condizioni di accettare ordini del giorno. Pertanto la Presidenza non può metterlo in votazione. Resterà agli atti della discussione: più di tanto non le posso consentire.

A J E L L O . Prendo atto di quanto lei mi dice, signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'emendamento gradirei una conferma dell'impegno del Governo.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N D O L F I , *ministro del tesoro*. Il Governo conferma di essere disponibile, quando avrà la pienezza dei poteri, ad esaminare il modo come incrementare gli stanziamenti per l'UNICEF nella forma proceduralmente appropriata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 134. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia nuovamente lettura dell'articolo 76, in precedenza accantonato.

B A L B O , *segretario*:

(*Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative*).

Art. 76.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

B A L B O , *segretario*:

Art. 135.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1979 le seguenti spese:

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 14.046.661.000 per studi ed esperienze;

lire 170.000.000 per la difesa aerea;

lire 11.164.000.000 per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei carabinieri, lire 71.424.500.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito, lire 20.814.430.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina, lire 74.245.000.000 per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica, comprese, in questi importi, le spese per dotazioni e scorte di tutti i materiali connessi con i mezzi acquisiti o ammodernati in base alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, e 16 giugno 1977, n. 372.

(*È approvato*).

Art. 136.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979.

(*È approvato*).

Art. 137.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di

previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

(*È approvato*).

Art. 138.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 2107 e 4622 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1979, concernenti oneri fiscali e doganali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 139.

Le spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1871, 2801, 4001, 4002, 4003, 4011, 4012, 4031, 4032, 4051, 4052 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1979, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Inoltre, alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio Atlantico.

(*È approvato*).

Art. 140.

Le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e dell'articolo 241 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 — alle momentanee deficienze di cassa degli enti, istituti e stabilimenti militari rispetto alle anticipazioni di fondi e alle speciali esigenze previste dall'articolo 247 del citato regolamento di amministrazione, nonchè per provvedere al fondo scorta per le navi, per i corpi, per gli enti e per i distaccamenti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1979, come segue:

Esercito	L.	10.150.000.000
Marina	»	15.500.000.000
Aeronautica . . .	»	7.650.000.000
Arma dei carabinieri	»	4.700.000.000

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9 — secondo e quarto comma — della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

(*È approvato*).

Art. 141.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a dispo-

sizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1979, quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(*È approvato*).

Art. 142.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito . . . . . n. 21.000;

Marina . . . . . » 14.000;

Aeronautica . . . . . » 34.400;

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito . . . . . n. 40.000;

Marina . . . . . » 16.000;

Aeronautica . . . . . » 17.280.

(*È approvato*).

Art. 143.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unità.

(*È approvato*).

Art. 144.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . n. 30;

guardiamarina . . . . . » 60.

(*È approvato*).

Art. 145.

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in 70 unità.

(*È approvato*).

Art. 146.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . n. 100;

Aeronautica . . . . . » 70.

(*È approvato*).

Art. 147.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1979, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000;

graduati e militari di truppa » 21.000.

(*È approvato*).

Art. 148.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unità.

(*È approvato*).

Art. 149.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1979, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti . . . . . n. 7.000;
sergenti raffermati di leva . » 600;
sottocapi e comuni volontari » 4.000;
sottocapi raffermati di leva . » 1.200.

(*È approvato*).

Art. 150.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

sergenti . . . . . n. 8.200;
graduati e militari di truppa » 1.392.

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 6.300 unità.

(*È approvato*).

Art. 151.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1979, come appresso:

Ufficiali:

Esercito (compresi i carabinieri) n. 30;
Marina . . . . . » 6;
Aeronautica . . . . . » 60.

Sottufficiali:

Esercito . . . . . n. 9;
Marina . . . . . » 2;
Aeronautica . . . . . » 2.

(*È approvato*).

Art. 152.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1979 (*Elenco n.* 3). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso Comandi, Enti o Reparti che si trovano in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative*).

Art. 153.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, in confor-

mità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 13).

(*È approvato*).

Art. 154.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 13.943.000.000.

(*È approvato*).

Art. 155.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1979, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

(*È approvato*).

Art. 156.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 157.

È approvato il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1979, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

(*È approvato*).

Art. 158.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1979, le eventuali variazioni al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative*).

Art. 159.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 14).

(*È approvato*).

Art. 160.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative*).

Art. 161.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 15).

(*È approvato*).

Art. 162.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11 miliardi 380.000.000.

(*È approvato*).

Art. 163.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 100.000.000.

(*È approvato*).

Art. 164.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 20.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 165.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1979, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

(*È approvato*).

Art. 166.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsto dall'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stabilito, per l'anno 1979, in lire 472.868.000.000.

(*È approvato*).

Art. 167.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1979, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

(*È approvato*).

Art. 168.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 169.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1979, delle somme versate sul capitolo n. 2376 del bilancio dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

(*È approvato*).

Art. 170.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo adeguamento pensioni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1979, in lire 80.000.000.000.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative*).

Art. 171.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero* 16).

(*È approvato*).

Art. 172.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

Art. 173.

I contributi dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e per le spese relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici all'estero sono stabiliti, per l'anno finanziario 1979, ai termini dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 185, rispettivamente, in lire 26.000 milioni ed in lire 16.500 milioni.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative*).

Art. 174.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 17).

(*È approvato*).

Art. 175.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 100.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito

nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

(*È approvato*).

Art. 176.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1979, in lire 120.000.000.

(*È approvato*).

Art. 177.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative*).

Art. 178.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 18).

(*È approvato*).

Art. 179.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative*).

Art. 180.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 19).

(*È approvato*).

Art. 181.

La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili è elevata, per l'anno finanziario 1979, di lire 113.100.000.000 che vengono iscritte per lire 45.600.000.000 al capitolo n. 2532 dello stato di previsione del Ministero della sanità e per lire 67.500.000.000 al capitolo n. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno finanziario.

(*È approvato*).

Art. 182.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979, le somme — corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario — occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vac-

cinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

(*È approvato*).

Art. 183.

Per l'anno finanziario 1979 la somma da erogare per compensi, per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 1.200.000.000.

(*È approvato*).

Art. 184.

Per l'anno finanziario 1979 il contributo dovuto dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro è stabilito, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164, in lire 275.000.000.

(*È approvato*).

Art. 185.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1101 e 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative*).

Art. 186.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 20).

(*È approvato*).

Art. 187.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

(*Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative*).

Art. 188.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n.* 21).

(*È approvato*).

Art. 189.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 15.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

(*È approvato*).

Art. 190.

Ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 190, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma è stabilita, per l'anno finanziario 1979, in lire 850.000.000.

(*È approvato*).

Art. 191.

Ai sensi dell'articolo 22 — primo comma — del decreto del Presidente della Re-

pubblica 3 dicembre 1975, n. 805, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; dell'Istituto centrale per la patologia del libro; dell'Istituto centrale per il restauro e dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è stabilita, per l'anno finanziario 1979, rispettivamente in lire 200 milioni, lire 250 milioni, lire 300 milioni e lire 150 milioni.

(*È approvato*).

Art. 192.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 2035 - 2038 - 2045 - 2104 - 2113 - 2114 - 8006 - 8007 - 8100 ed i capitoli nn. 1022 e 1067 per i servizi relativi alla tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

(*È approvato*).

Art. 193.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1067 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1979, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Dobbiamo a questo punto passare alla votazione dell'articolo 2, che riguarda il totale generale della spesa, in precedenza accantonato perchè avrebbe potuto essere variato dall'eventuale approvazione di emendamenti. Se ne dia nuovamente lettura.

BALBO, *segretario*:

(*Totale generale della spesa*).

Art. 2.

È approvato in lire 119.395.972.157.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1979.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

BALBO, *segretario*:

(*Quadro generale riassuntivo*).

Art. 194.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1979 con le tabelle allegate.

(*È approvato*).

(*Disposizioni diverse*).

Art. 195.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1979 le operazioni di ricorso al mercato dei capitali previste da specifiche disposizioni legislative, ancorchè riferite, dalle medesime disposizioni, alla competenza di esercizi precedenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 196.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorchè facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1978-79 e 1979-80, restano stabilite, per l'anno finanziario 1979, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(*È approvato*).

Art. 197.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

(*È approvato*).

Art. 198.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

(*È approvato*).

Art. 199.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dal capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979, a quelli delle Amministrazioni interessate nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per dare esecuzione a quanto verrà stabilito in sede di attuazione dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dal decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Per il periodo successivo al 31 marzo 1979 e, comunque, non oltre la data di attuazione dei decreti di cui al precedente primo comma, alla corresponsione delle retribuzioni spettanti al personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, provvede l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro in base a note nominative compilate dagli organi liquidatori dei medesimi enti all'atto della cessazione delle loro funzioni.

Alle necessità finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente secondo comma si provvede mediante prelevamento da apposito conto corrente infruttifero da istituire presso la Tesoreria centrale dello Stato che sarà alimentato con le disponibilità esistenti sul predetto capitolo n. 5936 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Alla gestione del fondo è preposto un funzionario della Ragioneria generale dello Stato

nominato con decreto del Ministro del tesoro.

Le somme per il pagamento delle retribuzioni del personale di cui al presente articolo si intendono erogate a titolo di anticipazione. I conseguenti rapporti tra lo Stato e le regioni e gli enti locali interessati saranno regolati con decreti del Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

Art. 200.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

(*È approvato*).

Art. 201.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

(*È approvato*).

Art. 202.

Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del « Fondo nazionale per la assistenza ospedaliera » di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1979, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo numero 3615 « Somme da versare al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi dell'articolo 13 e articolo 14 (punti 1-2-3 e 4) del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni in legge 17 agosto 1974, n. 386 » dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1979.

La commutazione può aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

(*È approvato*).

Art. 203.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, dal capitolo numero 5926 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*È approvato*).

(*Bilancio pluriennale*).

Art. 204.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, numero 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1979-1981 nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(*È approvato*).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		46.752.275.600.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		16.763.713.032.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		84.654.260.000	
(di cui riscossione di crediti)		(7.366.137.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI		63.600.642.892.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI		55.795.329.265.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			119.395.972.157.000
RISULTATI DIFFERENZIALI.			
Entrate tributarie ed extratributarie		63.515.988.632.000	
Spese correnti (–)		87.276.671.104.000	
RISPARMIO PUBBLICO			23.760.682.472.000 (–)
Entrate finali		63.600.642.892.000	
Spese finali (–)		106.691.896.996.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE			43.091.254.104.000 (–)
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti		63.593.276.755.000	
Spese finali	106.691.896.996.000		
Operazioni finanziarie:			
Partecipazioni	1.032.952.756.000		
Anticipazioni per finalità produttive	227.107.622.000		
Anticipazioni per finalità non produttive	2.213.389.523.000		
Totale operazioni finanziarie	3.473.449.901.000		
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie		103.218.447.095.000	
INDEBITAMENTO NETTO			39.625.170.340.000 (–)
Entrate finali		63.600.642.892.000	
Spese complessive (–)		119.395.972.157.000	
RICORSO AL MERCATO			55.795.329.265.000 (–)

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1979

SPESA		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI		
Tesoro	52.568.954.905.000	
Finanze	3.251.750.723.000	
Bilancio e programmazione economica	6.563.750.000	
Grazia e giustizia	665.329.959.000	
Affari esteri	277.695.271.000	
Pubblica istruzione	8.805.834.516.000	
Interno	10.708.909.871.000	
Lavori pubblici	116.493.130.000	
Trasporti	455.285.615.000	
Poste e telecomunicazioni	426.362.000	
Difesa	5.048.529.325.000	
Agricoltura e foreste	135.134.030.000	
Industria, commercio e artigianato	23.007.896.000	
Lavoro e previdenza sociale	4.371.168.700.000	
Commercio con l'estero	64.273.900.000	
Marina mercantile	328.699.096.000	
Partecipazioni statali	2.265.700.000	
Sanità	180.597.170.000	
Turismo e spettacolo	82.050.265.000	
Beni culturali e ambientali	183.700.920.000	
		87.276.671.104.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE		
Tesoro	14.121.360.154.000	
Finanze	12.135.100.000	
Bilancio e programmazione economica	1.360.880.784.000	
Grazia e giustizia	8.500.000.000	
Affari esteri	55.500.000.000	
Pubblica istruzione	185.000.000.000	
Interno	99.959.000	
Lavori pubblici	1.734.374.484.000	
Trasporti	198.265.167.000	
Difesa	70.620.675.000	
Agricoltura e foreste	314.222.782.000	
Industria, commercio e artigianato	591.700.475.000	
Lavoro e previdenza sociale	20.385.000.000	
Marina mercantile	140.852.812.000	
Partecipazioni statali	496.000.000.000	
Sanità	4.750.000.000	
Turismo e spettacolo	22.153.500.000	
Beni culturali e ambientali	78.375.000.000	
		19.415.225.892.000
TOTALE SPESE FINALI		106.691.896.996.000
TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI		12.704.075.161.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		119.395.972.157.000

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	983.268	16.600	—	—	2.115.065	404.184	495.671	15.929.122	4.984.353	7.762.919	7.619.522	(a) 26.379.610	66.690.314
Finanze	1.704.275	—	—	—	—	387.320	107	300	12	119.671	276.301	775.950	3.263.936
Bilancio e programmazione economica	6.564	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.360.881	—	1.367.445
Grazia e giustizia	20	—	669.674	—	—	—	—	4.136	—	—	—	—	673.830
Affari esteri	—	—	—	—	185.734	53.546	—	26.290	—	67.625	—	—	333.195
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	8.990.832	—	3	—	—	—	—	8.990.835
Interno	74.550	—	—	1.035.018	—	20	100	405.780	—	—	9.193.541	—	10.709.009
Lavori pubblici	14.000	—	80.000	—	—	123.936	523.838	140.700	375.567	592.785	42	—	1.850.868
Trasporti	350	—	—	—	—	—	—	—	653.201	—	—	—	653.551
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	426	—	—	—	426
Difesa	—	4.218.330	—	835.530	—	—	20.890	—	44.400	—	—	—	5.119.150
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449.357	—	—	449.357
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	614.708	—	—	614.708
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	4.391.554	—	—	—	—	4.391.554
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.274	—	—	64.274
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	2.050	465.892	1.610	—	—	469.552
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.266	—	—	498.266
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	185.347	—	—	—	—	185.347
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	70.434	—	—	—	33.770	—	—	104.204
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	262.028	—	48	—	—	—	—	262.076
	2.783.027	4.234.930	749.674	1.870.548	2.300.799	10.292.300	1.040.606	21.085.330	6.523.851	10.204.985	18.450.287	27.155.560	106.691.897

a) Di cui milioni 12.229.998 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1979 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI									
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	Somme non attribuibili	TOTALE
	(milioni di lire)									
Tesoro	194.266	231.765	2.619.971	613.949	24.739.815	12.657.935	1 672.800	43.724	(a) 9.794.736	52.568.955
Finanze	—	857.950	16.303	730 521	412.117	65 800	1 137.749	30.559	753	3.251.751
Bilancio e programmazione economica	—	2.044	94	1.187	3.238	—	—	—	—	6.563
Grazia e giustizia	—	420.746	7.290	203 601	33.678	—	—	—	15	665.330
Affari esteri	—	147.847	3.541	42 838	79.466	—	4.000	—	3	277.695
Pubblica istruzione	—	8.187.177	50.342	212.453	355.853	—	—	—	10	8.805.835
Interno	—	883.378	36.357	176.141	9.607.686	—	1.250	—	4.098	10.708.910
Lavori pubblici	—	46.744	5.100	63.256	1.241	—	2	—	150	116.493
Trasporti	—	31.618	2.017	20.153	401.483	—	15	—	—	455.286
Poste e telecomunicazioni	—	151	—	274	1	—	—	—	—	426
Difesa	—	1.983.772	153.023	2.793.723	57.969	—	38.000	—	22.042	5.048.529
Agricoltura e foreste	—	84.580	6.224	11.120	33.105	—	—	—	105	135.134
Industria, commercio e artigianato	—	12.066	1.010	4.879	5.046	—	5	—	2	23.008
Lavoro e previdenza sociale	—	99.623	550	16.273	4.254.721	—	—	—	2	4.371.169
Commercio estero	—	3.934	405	410	59.524	—	—	—	1	64.274
Marina mercantile	—	12.676	655	6.904	308.344	—	120	—	—	328.699
Partecipazioni statali	—	1.802	130	331	2	—	—	—	1	2.266
Sanità	—	19.456	1.210	103.542	55.045	—	1	—	1.343	180.597
Turismo e spettacolo	—	2.591	304	1.045	78.109	—	—	—	1	82.050
Beni culturali e ambientali	—	100.002	796	56.092	26.803	—	3	—	5	183.701
	194.266	13.129.922	2.905.322	5.058.686	40.513.246	12.723.735	2 853 945	74.283	9.823.266	87.276.671

a) Di cui milioni 7.540.198 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 1.330.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	TOTALE
	(milioni di lire)							
							(a)	
Tesoro	—	—	5.686.525	707.953	211.108	2.213.389	5.302.385	14.121.360
Finanze	12.078	—	107	—	—	—	—	12.185
Bilancio e programmazione economica	—	—	1.360.881	—	—	—	—	1.360.881
Grazia e giustizia	—	—	8.500	—	—	—	—	8.500
Affari esteri	500	—	55.000	—	—	—	—	55.500
Pubblica istruzione	—	—	185.000	—	—	—	—	185.000
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	1.103.445	500	630.430	—	—	—	—	1.734.375
Trasporti	125.583	302	72.380	—	—	—	—	198.265
Difesa	20.000	49.400	1.221	—	—	—	—	70.621
Agricoltura e foreste	21.055	—	278.168	—	15.000	—	—	314.223
Industria, commercio e artigianato	—	113	591.587	—	—	—	—	591.700
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20 385	—	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	2 502	137.009	—	1.000	—	—	140.853
Partecipazioni statali	—	—	171.000	325.000	—	—	—	496.000
Sanità	—	2.750	2.000	—	—	—	—	4.750
Turismo e spettacolo	—	—	22.153	—	—	—	—	22.153
Beni culturali e ambientali	53.250	2.200	22.925	—	—	—	—	78.375
	1.336.253	57.767	9.245.371	1 032.953	227.108	2.213.389	5.302.385	19.415.226

(a) Di cui milioni 4.689.800 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE 1979/1981

	1979	1980	1981
	(milioni di lire)		
ENTRATE			
1. - Tributarie	46.752.276	53.351.250	58.472.500
2. - Extratributarie	16.763.713	17.454.270	21.284.100
3. - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	84.654	93 690	98.593
(di cui: riscossioni crediti)	(7.366)	(11.399)	(12.900)
4. - Totale entrate finali	63.600.643	70.899.210	79.855.193
5. - Accensioni di prestiti	55.795.329	62.243.970	65.015.509
6. - Totale complessivo entrate	119.395.972	133.143.180	144.870.702
SPESE			
7. - Correnti	87.276.671	97.246.170	111.225.170
8. - In conto capitale	19.415.226	21.855 291	18.480.743
(di cui: operazioni finanziarie)	(3.473.450)	(3.444.218)	(3.296.120)
9. - Totale spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913
10. - Rimborso prestiti	12.704.075	14.038.219	15.161.289
11. - Totale complessivo spese	119.395.972	133.139.680	144.867.202
Risparmio pubblico (1 + 2 — 7)	23.760.682 (-)	26.440.650 (-)	31.468.570 (-)
Saldo netto da finanziare (4 — 9)	43.091.254 (-)	48.202.251 (-)	49.850.720 (-)
Indebitamento netto	39.625.170 (-)	44.769.432 (-)	46.567.500 (-)
Ricorso al mercato (4 — 11)	55.795.329 (-)	62.240.470 (-)	65.012.009 (-)

ALLEGATO A

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito . . .	21.147.000	25.593.300	28.097.200
Tasse e imposte sugli affari	16.859.250	18.575.400	20.703.150
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	6.588.365	6.875.750	7.185.800
Monopoli	1.760.000	1.896.500	2.063.150
Lotto, lotterie ed altre attività di gioco . . .	397.661	410.300	423.200
	46.752.276	53.351.250	58.472.500
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	214.723	271.220	316.100
Proventi di servizi pubblici minori	232.979	253.150	276.150
Proventi dei beni dello Stato	42.290	43.100	43.300
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	117.645	117.250	123.800
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	561.514	487.500	413.750
Ricuperi rimborsi e contributi	13.877.694	14 259.250	17.804.900
Partite che si compensano nella spesa . . .	1.716.868	2.022.800	2.306.100
	16.763.713	17.454.270	21.284.100

segue ALLEGATO A

	1979	1980	1981
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni	3.005	4.800	5.500
Ammortamento di beni patrimoniali	74.283	77.491	80.193
Rimborso di anticipazioni di crediti vari del Tesoro	7.366	11.399	12.900
	84.654	93.690	98.593
Totale entrate finali . . .	63.600.643	70.899.210	79.855.193

ALLEGATO B

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
SPESE CORRENTI			
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	194.266	208.562	235.538
Personale in attività di servizio	13.129.922	14.567.890	15.256.977
Personale in quiescenza	2.905.322	3.188.264	3.422.075
Acquisto di beni e servizi	5.058.686	5.663.634	5.302.566
Trasferimenti	40.513.246	50.355.961	61.433 520
Interessi	12.723.735	14.059.491	15.183.985
Poste correttive e compensative delle entrate	2.853.945	3.290.699	3.672.138
Ammortamenti	74.283	77.492	80.193
Somme non attribuibili	9.823.266	5.834.177	6.638.178
Totale spese correnti	87.276.671	97.246.170	111.225.170
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.336.253	1.539.855	1.527.176
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico dello Stato	57.767	97.873	118.026
Trasferimenti	9 245.371	13.019.445	9.711.721
Partecipazioni azionarie e conferimenti	1.032.953	432.215	195.003
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	227.108	512.861	469.352
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	2.213.389	2.499.142	2.631.765
Somme non attribuibili	5.302.385	3.753.900	3.827.700
Totale spese in conto capitale	19.415.226	21.855.291	18.480.743
Totale spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913

ALLEGATO C

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1979/1981: ANALISI DELLE SPESE FINALI PER SEZIONI

(milioni di lire)

	1979	1980	1981
SPESE			
Amministrazione generale	2.783.027	2.950.345	3.184.315
Difesa nazionale	4.234.930	4.624.175	4.108.215
Giustizia	749.674	797.150	836.010
Sicurezza pubblica	1.870.548	1.917.250	1.957.050
Relazioni internazionali	2.300.799	2.567.100	2.849.120
Istruzione e cultura	10.292.300	11.674.500	12.309.180
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	1.040.606	1.596.105	1.783.160
Azione ed interventi nel campo sociale	21.085.330	29.177.955	38.482.807
Trasporti e comunicazioni	6.523.851	7.376.625	8.101.275
Azione ed interventi nel campo economico	10.204.985	13.603.271	10.225.040
Interventi a favore della finanza regionale e locale	18.450.287	20.476.315	21.666.050
Oneri non ripartibili	27.155.560	22.340.670	24.203.691
Totale delle spese finali	106.691.897	119.101.461	129.705.913

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/1981:

(milioni

	FERROVIE			POSTE		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
ENTRATE						
Correnti	3.140.031	3.461.565	3.802.245	(*a*) 1.755.991	(*b*) 1.843.015	(*c*) 1.998.895
Conto capitale	1.009.219	1.038.145	1.147.935	269.210	308.808	346.637
	4.149.250	4.499.710	4.950.180	2.025.201	2.151.823	2.345.532
Accensione di prestiti	2.159.986	2.252.496	1.268.735	837.060	1.085.803	1.217.015
Totale complessivo entrate	6.309.236	6.752.206	6.218.915	2.862.261	3.237.626	3.562.547
SPESE						
Correnti	4.663.930	4.990.326	5.322.270	(*a*) 2.501.524	(*b*) 2.840.342	(*c*) 3.138.852
Conto capitale	1.298.000	1.382.100	397.600	328.316	361.806	383.934
	5.961.930	6.372.426	5.719.870	2.829.840	3.202.148	3.522.786
Rimborso prestiti	347.306	379.780	499.045	32.421	35.478	39.761
Totale complessivo spese	6.309.236	6.752.206	6.218.915	2.862.261	3.237.626	3.562.547
Risparmio pubblico	1.523.899 (-)	1.528.761 (-)	1.520.025 (-)	745.533 (-)	997.327 (-)	1.139.957 (-)
Saldo netto da finanziare	1.812.680 (-)	1.872.716 (-)	769.690 (-)	804.639 (-)	1.050.325 (-)	1.177.254 (-)
Ricorso lordo al mercato	2.159.986 (-)	2.252.496 (-)	1.268.735 (-)	837.060 (-)	1.085.803 (-)	1.217.015 (-)
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo)	(1.229.986)	(1.267.496)	(1.268.735)	(732.889)	(972.632)	(1.117.015)

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.
(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda postale.

ALLEGATO D

CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI

di lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
678.881	735.987	801.270	461.301	630.532	790.818	676.029	735.297	785.194
380.857	410.580	443.400	494.775	599.160	698.008	10.000	11.050	11.934
1.059.738	1.146.567	1.244.670	956.076	1.229.692	1.488.826	686.029	746.347	797.128
30.000	30.000	29.000	973.000	800.000	800.000	—	—	—
1.089.738	1.176.567	1.273.670	1.929.076	2.029.692	2.288.826	686.029	746.347	797.128
(*a*) 710.200	(*b*) 769.494	(*c*) 837.801	461.301	630.532	790.818	656.485	714.226	762.836
369.707	395.480	422.500	1.380.382	1.264.845	1.314.958	29.000	31.520	33.642
1.079.907	1.164.974	1.260.301	1.841.683	1.895.377	2.105.776	685.485	745.746	796.478
9.831	11.593	13.369	87.393	134.315	183.050	544	601	650
1.089.738	1.176.567	1.273.670	1.929.076	2.029.692	2.288.826	686.029	746.347	797.128
31.319 (–)	33.507 (–)	36.531 (–)	—	—	—	19.544	21.071	22.358
20.169 (–)	18.407 (–)	15.631 (–)	885.607 (–)	665.685 (–)	616.950 (–)	544	601	650
30.000 (–)	30.000 (–)	29.000 (–)	973.000 (–)	800.000 (–)	800.000 (–)	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/1981:

(milioni

	FERROVIE			POSTE		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
ENTRATE CORRENTI						
Categoria I. - Vendita beni e servizi	2.192.638	2.491.950	2.734.230	1.573.771	1.658.054	1.797.891
Categoria II. - Trasferimenti . . .	888.543	912.265	1.008.115	66.884	71.314	76.765
Categoria III. - Redditi	25.850	27.350	29.900	541	520	524
Categoria IV. - Poste correttive . .	—	—	—	(*a*) 114.795	(*b*) 113.127	(*c*) 123.715
Categoria V. - Somme non attribuibili	33.000	30.000	30.000	—	—	—
Totale entrate correnti . . .	3.140.031	3.461.565	3.802.245	1.755.991	1.843.015	1.998.895
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria VI. - Vendita beni patrimoniali	26.900	27.000	27.000	1.210	1.135	1.268
Categoria VII. - Ammortamenti . .	711.000	712.000	712.500	268.000	307.673	345.369
Categoria VIII. - Trasferimenti . .	271.319	299.145	408.435	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	—	—	—	—	—	—
Totale entrate in conto capitale . . .	1.009.219	1.038.145	1.147.935	269.210	308.808	346.637
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE . . .	4.149.250	4.499.710	4.950.180	2.025.201	2.151.823	2.345.532

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

ALLEGATO E

ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

di lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
634.099	684.477	742.875	7.205	7.315	7.315	632.668	687.383	733.447
8.840	10.510	12.130	427.736	596.862	757.148	30	33	36
242	300	365	1.000	1.000	1.000	330	365	394
35.700	40.700	45.900	25.010	25.005	25.005	43.001	47.516	51.317
—	—	—	350	350	350	—	—	—
678.881	735.987	801.270	461.301	630.532	790.818	676.029	735.297	785.194
500	500	500	20	20	20	—	—	—
380.357	410.080	442.900	3.145	3.145	3.145	10.000	11.050	11.934
—	—	—	491.610	595.995	694.843	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
380.857	410.580	443.400	494.775	599.160	698.008	10.000	11.050	11.934
1.059.738	1.146.567	1.244.670	956.076	1.229.692	1.488.826	686.029	746.347	797.128

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1979/1981:

(milioni

	FERROVIE			POSTE		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981
SPESE CORRENTI						
Personale	2.434.297	2.574.305	2.738.505	1.574.818	1.756.150	1.933.094
Acquisto beni e servizi	1.026.305	1.115.095	1.208.275	403.628	483.758	542.867
Trasferimenti	24.471	19.301	14.740	3.870	29.453	(*a*) 28.645
Interessi	400.207	494.300	563.700	122.601	135.690	150.061
Poste correttive	77.050	85.600	95.100	(*a*) 115.227	(*b*) 113.755	(*c*) 124.505
Ammortamenti	700.000	700.000	700.000	268.000	307.674	345.369
Somme non attribuibili	1.600	1.725	1.950	13.380	13.862	14.311
Totale spese correnti	4.663.930	4.990.326	5.322.270	2.501.524	2.840.342	3.138.852
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Costituzione capitali fissi	1.295.900	1.380.000	395.500	328.316	361.806	383.934
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni	2.000	2.000	2.000	—	—	—
Costituzione fondo di riserva	100	100	100	—	—	—
Totale spese in conto capitale	1.298.000	1.382.100	397.600	328.316	361.806	383.934
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	5.961.930	6.372.426	5.719.870	2.829.840	3.202.148	3.522.786

(*a*) Di cui milioni 113.594 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*b*) Di cui milioni 111.927 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

(*c*) Di cui milioni 122.515 quale avanzo dell'azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'azienda postale.

ALLEGATO F

ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

di lire)

TELEFONI			ANAS			MONOPOLI		
1979	1980	1981	1979	1980	1981	1979	1980	1981
133.805	147.508	159.442	101.232	103.363	104.914	121.005	122.521	123.794
55.610	66.399	76.195	126.533	175.593	216.623	511.676	565.401	610.634
(*b*) 114.152	(*c*) 117.405	128.446	111	181	231	4.248	4.694	5.070
17.661	19.469	21.963	202.760	320.869	437.889	1.374	1.518	1.639
8.540	8.558	8.780	25.020	25.016	25.016	8.002	8.843	9.550
380.357	410.080	442.900	3.145	3.145	3.145	10.000	11.050	11.934
75	75	75	2.500	2.365	3.000	180	199	215
710.200	769.494	837.801	461.301	630.532	790.818	656.485	714.226	762.836
369.707	395.480	422.500	1.274.637	1.196.100	1.242.213	24.000	26.520	28.642
—	—	—	105.745	68.745	72.745	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000	5.000	5.000
369.707	395.480	422.500	1.380.382	1.264.845	1.314.958	29.000	31.520	33.642
1.079.907	1.164.974	1.260.301	1.841.683	1.895.377	2.105.776	685.485	745.746	796.478

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1595. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

ART. 1.

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1977 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1977

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in		L. 56.967.009.387.763
delle quali:		
furono versate	L. 53.965.937.756.771	
rimasero da versare	» 1.157.181.475.252	
		» 55.123.119.232.023
e rimasero da riscuotere		L. 1.843.890.155.740

(*È approvato*).

ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in	L. 63.295.782.742.648
delle quali furono pagate	» 50.724.782.047.362
e rimasero da pagare	L. 12.571.000.695.286

(*È approvato*).

ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1977 risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie ed extratributarie	L. 44.086.716.563.420
Spese correnti	» 48.766.089.431.743
Differenza (—) . . .	L. 4.679.372.868.323

Entrate complessive	L. 56.967.009.387.763
Spese complessive	L. 63.295.782.742.648
Differenza (—) . . .	L. 6.328.773.354.885

(*È approvato*).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1976 ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 4.474.834.817.959

dei quali nell'esercizio 1977:

furono versati	L. 2.398.123.514.904	
rimasero da versare	» 1.175.322.104.579	
		» 3.573.445.619.483

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 901.389.198.476

(*È approvato*).

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 17.269.520.699.964

dei quali furono pagati nel 1977 . . . . . » 10.380.317.590.545

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 6.889.203.109.419

(*È approvato*).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1977

ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 2)	L.	1.843.890.155.740
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	»	901.389.198.476
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *p* del riassunto generale)	»	2.332.503.579.831
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	5.077.782.934.047

(*È approvato*).

ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 3)	L.	12.571.000.695.286
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6)	»	6.889.203.109.419
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	19.460.203.804.705

(*È approvato*).

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1977 è accertato nella somma di lire 51.435.190.198.565 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1977		L. 56.967.009.387.763
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1976:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1977	L. 18.603.026.955.072	
al 31 dicembre 1977	» 17.269.520.699.964	
		» 1.333.506.255.108
Totale dell'attivo . . .		L. 58.300.515.642.871
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1977 . . .		» 51.435.190.198.565
Totale a pareggio del passivo . . .		L. 109.735.705.841.436

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1977		L. 45.558.522.950.356
Spese dell'esercizio 1977		» 63.295.782.742.648
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1976:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1977	L. 5.356.234.918.561	
al 31 dicembre 1977	» 4.474.834.817.959	
		» 881.400.100.602

Discarichi amministrativi a favore dei tesorieri per casi di forza maggiore ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	»	47.830
Totale del passivo . . .	L.	109.735.705.841.436

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 10.

Sono stabiliti nella somma di lire 47.830 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1977, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(*È approvato*).

ART. 11.

Alle spese di cui al capitolo n. 3533 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nonchè alle spese di cui ai capitoli nn. 4012 e 4067 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1977, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 12.

Alle gestioni fuori bilancio, indicate nell'articolo 147, secondo comma, della legge 23 aprile 1978, n. 143, derivanti dai movimenti finanziari ed economici operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica, a partire dall'entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1041, la disciplina prevista dall'articolo 9 – secondo e quarto comma – di questa ultima legge.

Pertanto, le gestioni di cui al comma precedente dovranno rendere il conto della loro attività relativamente al periodo prima considerato.

(*È approvato*).

ART. 13.

Le perdite della Cassa depositi e prestiti, accertate in lire 748.333.694.140 alla data del 31 dicembre 1977 restano compensate con gli utili che la Cassa medesima deve versare al Tesoro, utili che alla medesima data del 31 dicembre 1977 sono stati accertati in lire 518.462.908.725.

Al ripiano della residua perdita di lire 229.870.785.415 si provvede con corrispondente versamento da parte dello Stato, con imputazione al capitolo n. 4579 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Viene di conseguenza eliminato il residuo attivo complessivo di lire 320.090.840.570, risultante alla data del 1° gennaio 1977 sul capitolo n. 2955 dell'entrata statale, costituito dagli utili relativi agli anni 1973, 1974 e 1975, restando direttamente compensata la quota di lire 198.372.068.155 concernente l'utile per l'anno 1976, da versare al Tesoro.

(*È approvato*).

ART. 14.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1977, come risulta dal dettaglio che segue:

MINISTERO DEL TESORO

		Conto della competenza		Conto dei residui
		—		—
Capitolo n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e assistenziali . .	L.	387.583.311.195	L.	114.096.443.888
Capitolo n. 4514 — Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto .		—	»	8.798.588.942
Capitolo n. 4534 — Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana	L.	301.236.590.355		—
Capitolo n. 4678 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	»	22.424.123.180		—

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 2811 — Vincite al lotto		—	L.	18.250.746.479
Capitolo n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria	L.	22.081.467		—

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

		Conto della competenza		Conto dei residui
		—		—
Capitolo n. 1502 — Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale . .		—	L.	1.613.968.423
Capitolo n. 1589 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere	L.	2.775.630.721	»	2.696.569.815

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 1253 — Pensioni vitalizie al personale civile e militare libico, eritreo e somalo e loro orfani. Soprassoldo per medaglie al valore militare .	L.	274.271.285		—

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 1400 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale assistente di ruolo e non di ruolo	L.	5.627.000.000		—
Capitolo n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente	»	36.340.000.000		—

		Conto della competenza		Conto dei residui
		—		—
Capitolo n. 2001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente, dei ruoli transitori e non di ruolo	L.	72.125.000.000		—
Capitolo n. 3001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo . .	»	29.000.000.000		—
Capitolo n. 3200 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo	»	1.000.000.000		—
Capitolo n. 3201 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo	»	500.000.000		—
Capitolo n. 4000 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo	»	46.500.000.000		—
Capitolo n. 4001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo compresi i professori incaricati		—	L.	10.760.617.603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Capitolo n. 3531 — Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali . .	L.	50.005.769		—

(*È approvato*).

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 15.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in . . . . . L. 27.822.702.138

delle quali:

furono versate	L.	17.733.217.984		
rimasero da versare	»	1.557.060.124	»	19.290.278.108

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 8.532.424.030

(*È approvato*).

ART. 16.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 27.822.702.138

delle quali furono pagate . . . . . » 9.501.112.897

e rimasero da pagare . . . . . L. 18.321.589.241

(*È approvato*).

ART. 17.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in			L.	10.198.837.995
dei quali nell'esercizio 1977:				
furono versati	L.	7.502.023.459		
rimasero da versare	»	87.670.650		
			»	7.589.694.109
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977			L.	2.609.143.886

(*È approvato*).

ART. 18.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	20.212.896.586
dei quali furono pagati nel 1977	»	4.015.889.574
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	16.197.007.012

(*È approvato*).

ART. 19.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 15)	L.	8.532.424.030
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)	»	2.609.143.886
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	1.644.730.774
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	12.786.298.690

(*È approvato*).

ART. 20.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 16)	L.	18.321.589.241
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 18)	»	16.197.007.012
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	34.518.596.253

(*È approvato*).

ART. 21.

La situazione finanziaria dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1977			L.	27.822.702.138
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	20.229.910.434		
al 31 dicembre 1977	»	20.212.896.586		
			»	17.013.848
Totale dell'attivo . . .			L.	27.839.715.986
Saldo passivo al 31 dicembre 1977 . . .			»	2.760.227.043
Totale a pareggio del passivo . . .			L.	30.599.943.029

Passivo:

Saldo passivo al 1° gennaio 1977	L.	2.763.931.725
Spese dell'esercizio 1977	»	27.822.702.138

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1976:

Accertati:

al 1° gennaio 1977	L.	10.212.147.161		
al 31 dicembre 1977	»	10.198.837.995		
			L.	13.309.166
Totale del passivo . . .			L.	30.599.943.029

(*È approvato*).

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ART. 22.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in	L.	341.794.485
delle quali furono riscosse e versate	»	341.794.485

(*È approvato*).

ART. 23.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	341.794.485
delle quali furono pagate	»	259.350.049
e rimasero da pagare	L.	82.444.436

(*È approvato*).

ART. 24.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	1.224.750
dei quali furono versati nel 1977	»	4.800
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977	L.	1.219.950

(*È approvato*).

ART. 25.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	81.475.834
dei quali furono pagati nel 1977	»	74.197.560
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	7.278.274

(*È approvato*).

ART. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in lire 1.219.950 relativi a somme rimaste da riscuotere sui residui alla chiusura dell'esercizio 1976 (articolo 24).

(*È approvato*).

ART. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 23)	L.	82.444.436
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 25)	»	7.278.274
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	89.722.710

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 28.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in	L.	598.525.038.432

delle quali:

furono versate	L.	500.449.090.223		
rimasero da versare	»	31.292.429.490		
			L.	531.741.519.713
e rimasero da riscuotere			L.	66.783.518.719

(*È approvato*).

ART. 29.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in	L.	598.525.038.432
delle quali furono pagate	»	488.479.578.733
e rimasero da pagare	L.	110.045.459.699

(*È approvato*).

ART. 30.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in			L.	148.444.779.248
dei quali nell'esercizio 1977:				
furono versati	L.	29.644.895.038		
rimasero da versare	»	410.743.065		
			L.	30.055.638.103
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977			L.	118.389.141.145

(*È approvato*).

ART. 31.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	103.310.377.447
dei quali furono pagati nel 1977	»	80.701.884.725
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	22.608.492.722

(*È approvato*).

ART. 32.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 28)	L.	66.783.518.719
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 30)	»	118.389.141.145
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	31.703.172.555
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	216.875.832.419

(*È approvato*).

ART. 33.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 29)	L.	110.045.459.699
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 31)	»	22.608.492.722
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	132.653.952.421

(*È approvato*).

ART. 34.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1977	L.	598.525.038.432
Totale dell'attivo . . .	»	598.525.038.432
Saldo passivo al 31 dicembre 1977 . . .	»	3.238.132
Totale a pareggio del passivo . . .	L.	598.528.276.564

Passivo:

Saldo passivo al 1° gennaio 1977	L.	3.238.132
Spese dell'esercizio 1977	»	598.525.038.432
Totale del passivo . . .	L.	598.528.276.564

(*È approvato*).

ART. 35.

Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1977 accertato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 45.678.458.632, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il primo gennaio dell'anno successivo a quello della concessione delle anticipazioni.

L'onere relativo farà carico al bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

ARCHIVI NOTARILI

ART. 36.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1977, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	46.649.093.571
Spese	»	38.360.229.334
Avanzo . . .	L.	8.288.864.237

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 37.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 35.252.123.967

delle quali:

furono versate	L. 25.632.833.524	
rimasero da versare	» 3.808.699	
		» 25.636.642.223

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 9.615.481.744

(*È approvato*).

ART. 38.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in . . . . . L. 51.084.311.596

delle quali furono pagate . . . . . » 39.061.289.137

e rimasero da pagare . . . . . L. 12.023.022.459

(*È approvato*)

ART. 39.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 96.609.973

dei quali nell'esercizio 1977:

furono versati	L. 81.626.731	
rimasero da versare	» 2.038.673	
		» 83.665.404

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 12.944.569

(*È approvato*).

ART. 40.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	2.289.615.262
dei quali furono pagati nel 1977	»	2.086.137.922
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	203.477.340

(*È approvato*).

ART. 41.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 37)	L.	9.615.481.744
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 39)	»	12.944.569
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	5.847.372
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	9.634.273.685

(*È approvato*).

ART. 42.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 38)	L.	12.023.022.459
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40)	»	203.477.340
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	12.226.499.799

(*È approvato*).

ART. 43.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il culto, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come segue:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1977	L.	2.228.353.884
Entrate dell'esercizio 1977	»	35.252.123.967

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1976:

Accertati:

al 1° gennaio 1977	L.	15.953.109.384		
al 31 dicembre 1977	»	2.289.615.262		
			L.	13.663.494.122
Totale dell'attivo . . .			L.	51.143.971.973

Passivo:

Spese dell'esercizio 1977			L.	51.084.311.596
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	156.270.350		
al 31 dicembre 1977	»	96.609.973		
			»	59.660.377
Totale del passivo . . .			L.	51.143.971.973

(*È approvato*).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ART. 44.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . . . . L. 1.063.750.424

delle quali:

furono versate	L.	1.063.245.296		
rimasero da versare	»	60.962		
			»	1.063.306.258

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 444.166

(*È approvato*).

ART. 45.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 1.094.087.210

delle quali furono pagate . . . . . » 723.883.395

e rimasero da pagare . . . . . L. 370.203.815

(*È approvato*).

ART. 46.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 893.248

dei quali nell'esercizio 1977:

furono versati	L.	338.838	
rimasero da versare	»	21.777	
			» 360.615

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 532.633

(*È approvato*).

ART. 47.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 435.720.030

dei quali furono pagati nel 1977 . . . . . » 195.340.179

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 240.379.851

(*È approvato*).

ART. 48.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 44) . . . . L. 444.166

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 46)	L.	532.633
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	82.739
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	1.059.538

(*È approvato*).

ART. 49.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 45)	L.	370.203.815
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)	»	240.379.851
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	610.583.666

(*È approvato*).

ART. 50.

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come segue:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1977			L.	1.063.750.424
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	490.280.246		
al 31 dicembre 1977	»	435.720.030		
			»	54.560.216
Totale dell'attivo . . .			L.	1.118.310.640

Passivo:

Spese dell'esercizio 1977			L.	1.094.087.210
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	23.125.458		
al 31 dicembre 1977	»	893.248		
			»	22.232.210
Totale del passivo . . .			L.	1.116.319.420
Saldo attivo al 31 dicembre 1977 . . .			»	1.991.220
Totale a pareggio dell'attivo . . .			L.	1.118.310.640

(*È approvato*).

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 51.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . . .			L.	581.998.561
delle quali:				
furono versate	L.	511.580.249		
rimasero da versare	»	24.831.733		
			»	536.411.982
rimasero da riscuotere			L.	45.586.579

(*È approvato*).

ART. 52.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in	L.	730.744.418
delle quali furono pagate	»	587.622.588
e rimasero da pagare	L.	143.121.830

(*È approvato*).

ART. 53.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	144.517.708
dei quali nell'esercizio 1977 furono versati	»	115.942.789
rimasero da versare	»	22.928.278
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977	L.	5.646.641

(*È approvato*).

ART. 54.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	167.137.108
dei quali furono pagati nel 1977	»	97.650.718
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	69.486.390

(*È approvato*).

ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 51)	L.	45.586.579
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	»	5.646.641
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	47.760.011
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	98.993.231

(*È approvato*).

ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 52)	L.	143.121.830
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	69.486.390
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	212.608.220

(*È approvato*).

ART. 57.

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, alla fine dell'esercizio 1977, risulta come segue:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1977			L.	6.233.741
Entrate dell'esercizio 1977			»	581.998.561
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	106.605.816		
al 31 dicembre 1977	»	144.517.708		
			»	37.911.892
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1976:				
Accertati:				
al 1° gennaio 1977	L.	301.561.707		
al 31 dicembre 1977	»	167.137.108		
			»	134.424.599
Totale dell'attivo . . .			L.	760.568.793

Passivo:

Spese dell'esercizio 1977	L.	730.744.418
Totale del passivo . . .	L.	730.744.418
Saldo attivo al 31 dicembre 1977 . . .	»	29.824.375
Totale a pareggio dell'attivo . . .	L.	760.568.793

(*È approvato*).

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 58.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in	L.	933.831.312.838
delle quali furono riscosse e versate	»	916.257.355.709
e rimasero da riscuotere	L.	17.573.957.129

(*È approvato*).

ART. 59.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in	L.	933.831.312.838
delle quali furono pagate	»	537.114.245.218
e rimasero da pagare	L.	396.717.067.620

(*È approvato*).

ART. 60.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	985.914.893.756
dei quali nell'esercizio 1977:		
furono versati	»	4.506.110
rimasero da versare	»	14.904.514
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977	L.	985.895.483.132

(*È approvato*).

ART. 61.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in	L.	896.765.682.231
dei quali furono pagati nel 1977	»	414.007.510.386
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977	L.	482.758.171.845

(*È approvato*).

ART. 62.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 58) . . .	L.	17.573.957.129
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 60)	»	985.895.483.132
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	1.003.469.440.261

(*È approvato*).

ART. 63.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 59)	L.	396.717.067.620
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 61)	»	482.758.171.845
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	879.475.239.465

(*È approvato*).

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 64.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in L. 2.479.518.000.300

delle quali furono riscosse e versate . . . . . » 1.219.695.781.031

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.259.822.219.269

(*È approvato*).

ART. 65.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 2.479.518.000.300

delle quali furono pagate . . . . . » 1.376.916.906.547

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.102.601.093.753

(*È approvato*).

ART. 66.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 1.368.698.032.092

dei quali nell'esercizio 1977 furono riscossi e versati . . . » 736.123.392.507

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 632.574.639.585

(*È approvato*).

ART. 67.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 1.404.848.806.730

dei quali nell'esercizio 1977 furono pagati . . . . . » 826.867.408.768

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 577.981.397.962

(*È approvato*).

ART. 68.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 64) . . .	L.	1.259.822.219.269
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 66)	»	632.574.639.585
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	1.892.396.858.854

(*È approvato*).

ART. 69.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 65)	L.	1.102.601.093.753
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 67)	»	577.981.397.962
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	1.680.582.491.715

(*È approvato*).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 70.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in	L.	900.017.884.153
delle quali:		
furono versate	»	679.780.101.860
rimasero da versare	»	194.172.363
e rimasero da riscuotere	L.	220.043.609.930

(*È approvato*).

ART. 71.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . . . L. 900.017.884.153

delle quali furono pagate . . . . . » 441.202.663.821

e rimasero da pagare . . . . . L. 458.815.220.332

(*È approvato*).

ART. 72.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 145.476.406.647

dei quali nell'esercizio 1977:

furono versati . . . . . L. 124.459.778.921

rimasero da versare . . . . . » 1.600.378.455

» 126.060.157.376

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 19.416.249.271

(*È approvato*).

ART. 73.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 490.659.313.604

dei quali nell'esercizio 1977 furono pagati . . . . . » 287.892.747.468

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 202.766.566.136

(*È approvato*).

ART. 74.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 70) . . . L. 220.043.609.930

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 72)	L.	19.416.249.271
Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata)	»	1.794.550.818
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	241.254.410.019

(*È approvato*).

ART. 75.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 71)	L.	458.815.220.332
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 73)	»	202.766.566.136
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	661.581.786.468

(*È approvato*).

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 76.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1977 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti, in	L.	9.056.729.036.616
delle quali furono riscosse e versate	»	7.676.655.173.883
e rimasero da riscuotere	L.	1.380.073.862.733

(*È approvato*).

ART. 77.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1977, risultano stabilite in . . . . . L. 9.056.729.036.616

delle quali furono pagate . . . . . » 7.391.583.233.546

e rimasero da pagare . . . . . L. 1.665.145.803.070

(*È approvato*).

ART. 78.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1977, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 4.174.277.994.119

Entrate delle gestioni speciali ed autonome . . . . . » 4.882.451.042.497

L. 9.056.729.036.616

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome) . . . . L. 4.174.277.994.119

Spese delle gestioni speciali ed autonome . . . . . » 4.882.451.042.497

L. 9.056.729.036.616

(*È approvato*).

ART. 79.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 1.565.511.933.564

dei quali nell'esercizio 1977 furono riscossi e versati . . . . » 783.331.840.573

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 782.180.092.991

(*È approvato*).

ART. 80.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1976 risultano stabiliti in . . . . . L. 2.195.581.148.393

dei quali nell'esercizio 1977 furono pagati . . . . . » 1.408.835.783.349

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1977 . . . . . L. 786.745.365.044

(*È approvato*).

ART. 81.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 76)	L.	1.380.073.862.733
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 79)	»	782.180.092.991
Residui attivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	2.162.253.955.724

(*È approvato*).

ART. 82.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1977 (articolo 77)	L.	1.665.145.803.070
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 80)	»	786.745.365.044
Residui passivi al 31 dicembre 1977 . . .	L.	2.451.891.168.114

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

B A L B O , *segretario*:

BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la formazione del *surplus* di grano duro e le previsioni che in materia si fanno circa la sua entità a fine campagna.

In particolare, si intende conoscere i criteri cui ci si è ispirati decidendo di effettuare — nel quadro dell'assolvimento dei nostri impegni in materia di « aiuto alimentare » — la gratuita fornitura al Perù di 75.000 quintali di grano duro in granella, anzichè in prodotti trasformati (nel caso, semola o pasta alimentare), secondo la normale procedura adottata dai nostri *partners* nelle forniture di cui trattasi.

(4 - 02534)

MANENTE COMUNALE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Premesso:

che tra il comune di Tarquinia e la società immobiliare « Velca » è stata stipulata

nel 1964 una convenzione per la realizzazione della lottizzazione denominata « Marina Velca-Pian di Spille »;

che, in contrasto con la lettera e lo spirito della suddetta convenzione, sono state rilasciate decine di licenze edilizie, al punto che, nonostante ogni protesta e denuncia degli abitanti di Marina Velca — che si sono persino costituiti in comitato di tutela per sostenere il rispetto, da parte dell'immobiliare « Velca » e del comune, della normativa prevista — la convenzione stessa continua ad essere sconvolta;

che il mancato rispetto di tale convenzione, ovvero delle sue diverse componenti (strade, sistemi fognanti, acqua, elettricità eccetera), previste per un numero ben limitato di abitanti, ha determinato seri inconvenienti,

l'interrogante chiede di conoscere se risponde al vero che l'Amministrazione comunale di Tarquinia si accinge a discutere alcune proposte — avanzate dalla stessa immobiliare « Velca » e da altre società collegate — le quali, se approvate, stravolgerebbero definitivamente ogni principio e criterio edilizio ed urbanistico contenuto nella convenzione del 1964.

In caso affermativo, si chiede di intervenire nei modi più opportuni a difesa degli interessi della collettività.

(4 - 02535)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 marzo 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione (1607) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 19,50*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari